



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1728

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul
lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

Indice

1. DDL S. 1728 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1728	5
1.3. Trattazione in Commissione	92
1.3.1. Sedute	93
1.3.2. Resoconti sommari	94
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	95
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 76 (pom.) del 26/05/2020	96
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 141 (pom.) del 05/07/2022	98
1.4. Trattazione in consultiva	101
1.4.1. Sedute	102
1.4.2. Resoconti sommari	103
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	104
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/06/2020	105
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	107
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022	108
1.4.2.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	119
1.4.2.3.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 128 (pom.) del 04/08/2020	120

1. DDL S. 1728 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1728
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

Titolo breve: *Ratifica Convenzione OIL su lavoro settore pesca*

Iter

5 luglio 2022: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1728

concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Vincenzo Amendola](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) , Ministro dello sviluppo economico [Stefano Patuanelli](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Teresa Bellanova](#) , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Paola De Micheli](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Nunzia Catalfo](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **19 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 194 del 20 febbraio 2020.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL) , LAVORO , PESCA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 26 maggio 2020) .

Sostituito da Sen. [Simona Nunzia Nocerino](#) ([Ipf-CD](#)) (dato conto della nomina il 5 luglio 2022) .

Relatore di maggioranza Sen. [Simona Nunzia Nocerino](#) ([Ipf-CD](#)) nominato nella seduta pom. n. 141 del 5 luglio 2022 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 1 aprile 2020. Annuncio nella seduta n. 204 del 1 aprile 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1728

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1728

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
di concerto con il **Ministro per gli affari europei** (AMENDOLA)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (PATUANELLI)
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (BELLANOVA)
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DE MICHELI)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CATALFO)
e con il **Ministro della salute** (SPERANZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2020

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

Onorevoli Senatori. - La Convenzione n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, adottata il 14 giugno 2007 nell'ambito della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, di seguito « Convenzione », non è stata ancora ratificata dall'Italia.

Il settore di interesse della Convenzione, come riconosciuto dall'OIL, rappresenta uno di quelli più pericolosi per i lavoratori.

Sono circa 55 milioni i lavoratori impiegati nel settore della pesca in tutto il mondo e oltre 4 milioni i pescherecci, che per il 74 per cento dei casi operano in acque marine.

Secondo l'Istituto di ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura, in Italia, nel 2012 gli occupati nel settore della pesca erano pari a circa 29.000 unità, con una perdita di circa 6.000 posti di lavoro dal 2004 al 2012.

Nonostante sia fonte di occupazione per una porzione molto rilevante della popolazione mondiale, il lavoro nella pesca non è universalmente tutelato e regolato. In Italia, nel comparto della pesca si verifica il 70 per cento di tutti gli eventi mortali del settore navigazione. Gli occupati in questo comparto dall'elevata rischiosità sono sempre più soggetti a tecnopatie. Secondo i dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) le navi da pesca rappresentano il 48,5 per cento di tutte le imbarcazioni assicurate: la quasi totalità - il 47 per cento - è costituita dalle imbarcazioni da pesca costiera, che cioè è svolta lungo le coste continentali e insulari italiane a distanza non superiore a 40 miglia. Per quanto riguarda il comparto marittimo ex Istituto previdenza settore marittimo (IPSEMA) si assiste a una rilevante riduzione del fenomeno infortunistico a fronte di una sostanziale stabilità del dato sui casi mortali relativo all'ultimo decennio. Per quanto gli infortuni siano in calo, si assiste a un aumento delle malattie professionali. Anche i dati riguardanti la piccola pesca, tradizionalmente assicurata dall'INAIL, mostrano una significativa riduzione del fenomeno infortunistico in genere e una parallela crescita del fenomeno tecnopatico. Le malattie professionali indennizzate nell'ultimo quinquennio riguardano in maniera prevalente l'apparato muscolo-scheletrico e sono correlate al sovraccarico funzionale che si concretizza in tutte le fasi della pesca. Le patologie a

livello della colonna vertebrale e degli arti superiori rappresentano, infatti, rispettivamente il 55 per cento e il 35 per cento del totale di quelle indennizzate dal 2005 al 2014. Il restante 10 per cento riguarda gli effetti uditivi conseguenti alla cronica esposizione al rumore (soprattutto nella sala macchine), le patologie della cute da esposizione alle radiazioni solari e da contatto e le patologie pleuriche asbesto correlate, manifestazioni della remota esposizione all'amianto che, in un recente passato, era ampiamente utilizzato dall'ingegneria delle costruzioni navali.

Nel mondo globalizzato della pesca, i meccanismi di rappresentanza e le condizioni di lavoro si differenziano in modo sostanziale. Per questa ragione la ratifica della Convenzione segna un primissimo passo nel raggiungimento di livelli essenziali per i diritti dei lavoratori del settore. La Convenzione, infatti, è nata per garantire condizioni di lavoro dignitose a tutti i lavoratori della pesca; definire le condizioni minime di lavoro a bordo; definire regole riguardo il vitto e l'alloggio dei pescatori; garantire rigorose misure di salute e di sicurezza; assicurare assistenza sanitaria e prevedere meccanismi di protezione sociale; contrastare il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta e la pesca illegale.

La necessità di proteggere e di promuovere i diritti dei pescatori in questa materia si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva dalla legge n. 689 del 1994, sulla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 e sui diritti enunciati da numerose convenzioni internazionali del lavoro.

Articolato del ddl

Articolo 1: autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione;

articolo 2: prevede la piena e intera esecuzione della Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica;

articolo 3: individua come autorità competenti per l'Italia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

articolo 4: introduce una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione alla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

articolo 5: fissa l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Convenzione

La parte I della Convenzione racchiude gli articoli da 1 a 5 che recano le definizioni e definiscono il campo di applicazione della Convenzione.

La parte II della Convenzione racchiude gli articoli da 6 a 8 ed è dedicata ai principi generali.

Gli articoli 6 e 7, in particolare, stabiliscono che ciascun Membro deve attuare e far rispettare leggi, regolamenti e altre misure adottate per adempiere gli obblighi che derivano dalla Convenzione e individuare la/le autorità competenti stabilendo altresì meccanismi di coordinamento tra le autorità rilevanti per il settore della pesca e definendone funzioni e responsabilità, mentre l'articolo 8 stabilisce l'ambito di responsabilità dell'armatore di pescherecci e del comandante.

La parte III contiene disposizioni concernenti le condizioni minime richieste per il lavoro a bordo dei pescherecci e gli articoli da 9 a 12.

In maggior dettaglio l'articolo 9 concerne l'età minima. La norma stabilisce che l'età minima per il lavoro a bordo di un peschereccio è di 16 anni stabilendo casi e condizioni in cui l'autorità competente può autorizzare allo svolgimento di attività all'età minima di 15 anni. Fissa un'età non inferiore a 18 anni per l'assegnazione dell'attività, a bordo di un peschereccio, che per natura o condizioni di svolgimento possono compromettere salute, sicurezza o moralità, stabilendo il modo di determinazione di dette attività (in consultazione dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente) e precisando le condizioni alle quali può essere autorizzato - sempre in consultazione dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente - il loro svolgimento a partire dall'età di 16 anni. Conclusivamente la norma detta poi disposizioni in tema di lavoro notturno ponendo il divieto di assumere un pescatore di età inferiore a 18 anni per il lavoro notturno, precisando la nozione stessa di lavoro notturno e le condizioni alle quali l'autorità competente può autorizzare una deroga alla stretta

osservanza della restrizione relativa al lavoro notturno. Si evidenzia, a riguardo, che la normativa italiana è già pienamente conforme al disposto della Convenzione (articolo 119 del codice della navigazione; articolo 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108; articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; legge 17 ottobre 1967, n. 977; decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2018). Gli articoli da 10 a 12 riguardano l'esame medico. In particolare l'articolo 10 stabilisce che nessun pescatore può lavorare a bordo di un peschereccio senza essere provvisto di un certificato medico valido che attesti l'attitudine a svolgere il lavoro prevedendo anche possibilità e limiti di autorizzazione di una deroga a tale disposizione. L'articolo 11 afferma che ciascun Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure relative alla natura degli esami medici e alla loro frequenza, alla forma, al contenuto, alla validità e al rilascio dei certificati nonché alle altre condizioni richieste. L'articolo 12 precisa il contenuto minimo del certificato medico del pescatore in caso di peschereccio di lunghezza pari o superiore a 24 metri o che rimanga più di tre giorni in mare. L'ordinamento nazionale non richiede l'adozione di norme di adeguamento specificamente riferite alle richiamate disposizioni stante la sua attuale conformità alle stesse.

In particolare si evidenzia quanto segue.

Con riferimento all'articolo 10 la normativa nazionale (regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773) prevede che per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, di prima e seconda categoria, sia necessaria la presentazione di un certificato medico valido, che attesti l'idoneità allo svolgimento di tale lavoro. Si precisa a riguardo che nella prima e nella seconda categoria della gente di mare rientrano anche i marittimi impiegati sulle navi per la pesca mediterranea o d'altura e per la pesca oltre gli stretti od oceanica; gli addetti alla pesca costiera ravvicinata sono appartenenti alla terza categoria della gente di mare.

Con riguardo al successivo articolo 11, la normativa nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 620) prevede che in occasione di ogni imbarco venga effettuata una visita di idoneità pre-imbarco anche per i pescatori, compresi gli addetti alla pesca locale, assistiti, questi ultimi, a livello regionale dal Servizio sanitario nazionale.

Per quanto attiene all'articolo 12, la normativa nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 620) prevede l'effettuazione di visite periodiche di idoneità (con cadenza biennale) al personale navigante, inclusi i pescatori iscritti nella prima e seconda categoria; gli altri pescatori (pesca costiera o locale ravvicinata) sono poi assimilati ad altri lavoratori operanti a terra.

Si precisa infine che la legge di ratifica della Convenzione OIL n. 186 (legge 23 settembre 2013, n. 113) ha definito (all'articolo 5 che ha novellato la legge 28 ottobre 1962, n. 1602) le questioni relative alla scadenza del certificato durante la navigazione e alla durata della validità per il personale di età inferiore a 18 anni iscritto nella prima e nella seconda categoria della gente di mare (pesca mediterranea o d'altura e per la pesca oltre gli stretti od oceanica).

La parte IV contiene disposizioni concernenti le condizioni di servizio e gli articoli da 13 a 24. Gli articoli 13 e 14 riguardano equipaggio e durata del riposo. In particolare l'articolo 13 stabilisce che ogni Stato membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure che prevedano che gli armatori di pescherecci battenti la propria bandiera assicurino che le loro navi siano provviste di effettivi sufficienti a garantire sicurezza della navigazione e funzionamento della nave e che siano concessi ai pescatori periodi di riposo di durata sufficiente a preservarne salute e sicurezza.

L'articolo 14, in aggiunta a quanto stabilito dal precedente articolo 13, pone prescrizioni ulteriori concernenti l'effettivo minimo necessario a garantire la sicurezza della navigazione e la durata dei riposi stabilendo condizioni e limiti entro cui l'autorità competente può autorizzare la deroga temporanea alla durata del riposo affermando che nessuna disposizione contenuta nell'articolo pregiudica il diritto del comandante di esigere le ore di lavoro necessarie ad assicurare la sicurezza della nave, delle persone o del pescato o a prestare soccorso. La norma precisa quindi poteri e obblighi del comandante.

Merita evidenziare che la materia dell'orario di lavoro e dei riposi nel settore della pesca resta disciplinata, nell'ordinamento nazionale, dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,

oltre che dagli articoli 9, 15, 16 e 17 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 dicembre 2014.

L'articolo 15, riferito alla lista dell'equipaggio, stabilisce che ogni peschereccio deve tenere a bordo una lista dell'equipaggio, un esemplare del quale viene fornito prima della partenza della nave alle persone autorizzate a terra o comunicato immediatamente dopo la partenza e che l'autorità competente deve determinare a chi, quando e a quali fini detta informazione va fornita.

Gli articoli da 16 a 20 sono riferiti all'Accordo di assunzione del pescatore.

In particolare l'articolo 16 stabilisce che ogni Stato membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure che prevedano che i pescatori che lavorano a bordo delle navi battenti propria bandiera siano protetti attraverso un accordo di assunzione comprensibile conforme alle prescrizioni della Convenzione e che indichino una serie di informazioni minime conformemente all'allegato II della Convenzione (che reca appunto elenco delle informazioni che devono essere contenute negli accordi in riferimento).

L'articolo 17 afferma che ogni Stato membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure relative alle procedure che garantiscono al pescatore la possibilità di esaminare le clausole del proprio accordo di assunzione nonché alla compilazione, se del caso, degli stati di servizio del pescatore nel quadro dell'accordo e ai mezzi per risolvere le controversie relative all'accordo di assunzione del pescatore.

L'articolo 18 stabilisce che l'accordo di assunzione, del quale il pescatore deve ricevere copia, deve essere conservato a bordo, a disposizione del pescatore stesso e di quanti ne facciano richiesta, conformemente alla legislazione e prassi nazionale.

L'articolo 19 stabilisce che gli articoli da 16 a 18 non si applicano al proprietario che lavora da solo sulla propria nave.

L'articolo 20 afferma infine che spetta all'armatore assicurare che ogni pescatore sia in possesso di un accordo di assunzione che preveda condizioni di vita e lavoro dignitose a bordo della nave, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Nell'ordinamento nazionale il lavoro marittimo nasce con il contratto di arruolamento, le cui parti sono l'armatore e i marittimi, che possiede una propria regolamentazione, conforme a quanto disposto dalla Convenzione, nell'ambito del codice della navigazione (articoli 327 e seguenti). Occorre inoltre segnalare, sempre a riguardo, la disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima del 16 dicembre 2014, recante anche disposizioni specificamente riferite al contratto di imbarco e ai reclami (articolo 6 e 14). Resta ovviamente ferma, al di là di tale ultimo rimedio, la fruibilità degli strumenti di risoluzione delle controversie apprestati in via ordinaria dall'ordinamento.

L'articolo 21 della convenzione detta disposizioni in tema di rimpatrio dei pescatori a bordo di un peschereccio allocato in un porto straniero. In particolare stabilisce che gli Stati membri devono assicurare che i pescatori a bordo di un peschereccio battente la propria bandiera e che entri in un patio straniero abbiano diritto di essere rimpatriati nel caso in cui l'accordo di assunzione venga a scadenza, oppure qualora il pescatore o l'armatore abbiano rescisso l'accordo per ragioni giustificate, oppure qualora il pescatore non sia più in grado di adempiere i compiti che gli spettano in virtù dell'accordo di assunzione o non sia più possibile aspettarsi che adempia considerate le circostanze. Stabilisce quindi la regola che le spese del rimpatrio devono essere sostenute dall'armatore precisando che gli Stati membri devono determinare le circostanze che danno diritto al rimpatrio e la durata massima dei periodi d'imbarco al termine dei quali i pescatori hanno diritto al rimpatrio e organizzare il rimpatrio, salvo recupero delle spese, ove non vi provveda l'armatore.

I compiti menzionati come destinati a restare a carico dello Stato sono già previsti dall'ordinamento interno e svolti dall'Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione (articoli 341 e da 363 a 368) e del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (articoli da 441 a 445).

Gli articoli da 22 a 24 concernono il reclutamento e collocamento.

In particolare, l'articolo 22 riguarda reclutamento e collocamento dei pescatori e agenzie private per l'impiego.

In tema di reclutamento e collocamento l'articolo 22 stabilisce anzitutto che ogni Stato membro che

abbia stabilito un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori deve assicurarsi che detto servizio faccia parte del servizio pubblico per l'impiego aperto all'insieme dei lavoratori e dei datori di lavoro o che operi in coordinamento con esso (paragrafo 1). La norma prevede poi (paragrafo 2) che i servizi privati di reclutamento e di collocamento dei pescatori esistenti sul territorio di uno Stato membro devono esercitare la loro attività in virtù di un sistema di licenza o certificazione o di altra forma di regolamentazione definite in consultazione. L'ultimo paragrafo dedicato al tema in riferimento (paragrafo 3) afferma infine che ogni Stato membro deve:

a) vietare ai servizi di reclutamento e collocamento di ricorrere a mezzi, meccanismi o elenchi volti a dissuadere i pescatori dall'ottenere un'assunzione; *b)* vietare che onorari o altre spese per il reclutamento o il collocamento vengano sopportati, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dai pescatori; *c)* determinare le condizioni nelle quali qualsiasi autorizzazione di un servizio privato di reclutamento e di collocamento possano essere sospesi o interrotti in caso di violazione della pertinente normativa e precisare le condizioni nelle quali questi servizi possono svolgere le loro attività.

Con riferimento alle agenzie private per l'impiego il medesimo articolo 22 precisa che ogni Stato membro che abbia ratificato la Convenzione n. 181 sulle agenzie per l'impiego private del 1997 può affidare alcune responsabilità derivanti dalla Convenzione n. 188 sul lavoro nel settore della pesca ad agenzie per l'impiego private stabilendo di seguito ciò che a tale scelta consegue in termini di responsabilità e adempimenti.

La disciplina nazionale appare già allineata con le suindicate statuizioni.

È infatti già esistente, allo stato, un servizio pubblico di reclutamento e l'attività relativa è svolta dalle Capitanerie di porto, incardinate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A tale riguardo si richiama il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231. L'articolo 5 di detto testo, al comma 1 stabilisce che « il collocamento della gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 5 ». Detto comma 5 stabilisce poi che « Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definite la struttura, l'organizzazione degli uffici, la dotazione organica e le modalità di funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, ubicati presso le autorità marittime ma funzionalmente dipendenti che operano alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle finalità previste dal presente regolamento ».

Attualmente, negli uffici di collocamento di cui al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono pertanto iscritti gli elenchi dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare di cui all'articolo 115 del codice della navigazione. Detti elenchi costituiscono, in particolare, una sezione speciale dell'elenco anagrafico ordinario dei lavoratori di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442.

Va ulteriormente precisato che il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'innanzi riportato articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 2006 non è mai stato adottato e il personale delle Capitanerie di porto adibito agli uffici di collocamento della gente di mare non è quindi transitato alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre va segnalato che, nelle more dell'adozione del predetto decreto, è intervenuto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernente disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, all'articolo 27, prevede quanto segue « 1. Al collocamento della gente di

mare si applicano le norme del presente decreto. 2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL. 3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema informativo di cui all'articolo 14 del presente decreto ». Le convenzioni di cui a tale ultimo comma 3 non sono state ancora adottate. Sotto il profilo della normativa delle Agenzie private del lavoro, va preliminarmente precisato che l'Italia ha ratificato la Convenzione n. 181 sulle agenzie per l'impiego private del 1997 nel 2000. Secondo quanto previsto dall'innanzi riportata disposizione è pertanto facoltizzata ad affidare alcune responsabilità derivanti dalla Convenzione n. 188 sul lavoro nel settore della pesca ad agenzie per l'impiego private.

A tale riguardo si osserva che la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 276 del 2003 appare già in linea con quanto richiesto dalla Convenzione n. 188. Dette agenzie possono infatti svolgere attività di intermediazione anche per i lavoratori rientranti nella tipologia « gente di mare ».

Peraltro si evidenzia che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 2014, n. 120, è stata disciplinata l'« Individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle agenzie per il lavoro », con l'istituzione della « sub-sezione III.2 - intermediazione della gente di mare » e con la precisazione che i requisiti richiesti per l'iscrizione in tale sub-sezione sono quelli previsti per l'attività di intermediazione, fatto salvo il requisito dell'articolo 5, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 276 del 2003 (ambito territoriale non inferiore a 4 sedi).

L'articolo 23 prevede che ogni Stato membro adotti una legislazione o altre misure che prevedano che i pescatori che percepiscono un salario vengano pagati mensilmente o ad altri intervalli regolari. Il successivo articolo 24 stabilisce poi che ogni Stato membro deve esigere che tutti i pescatori che lavorano a bordo di pescherecci abbiano i mezzi per far pervenire alle famiglie, senza spese, tutti i pagamenti ricevuti.

La parte V contiene disposizioni concernenti alloggio e alimentazione e gli articoli da 25 a 28.

In particolare l'articolo 25 stabilisce che ogni Stato membro deve adottare una legislazione o altre misure relative all'alloggio, all'alimentazione e all'acqua potabile a bordo.

L'articolo 26 stabilisce che ogni Stato membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che l'alloggio sia di qualità e dimensioni sufficienti, oltre che adeguatamente attrezzato anche specificando il contenuto delle misure in parola.

L'articolo 27 stabilisce che ogni Stato membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che cibi e acqua siano sufficienti per qualità e quantità e generalmente forniti dall'armatore.

L'articolo 28 stabilisce infine che la legislazione o altre misure adottate conformemente agli articoli 25 e 27 devono dare piena attuazione all'allegato III (il quale reca prescrizioni di dettaglio concernenti le caratteristiche dell'alloggio a bordo dei pescherecci), che può essere emendato solo nel modo previsto all'articolo 45, facoltizzando lo Stato membro che non sia in condizione di dare applicazione all'allegato III ad assumere misure equivalenti, fermo il rispetto di talune condizioni.

La parte VI contiene disposizioni concernenti cure mediche, protezione della salute e sicurezza sociale e gli articoli da 29 a 39.

Gli articoli 29 e 30 concernono in particolare le cure mediche.

In maggior dettaglio l'articolo 29 stabilisce che ogni Stato membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che i pescherecci siano provvisti di materiale medico adatto al servizio della nave, abbiano a bordo almeno un pescatore formato a prestare primi soccorsi e altre cure mediche e che sappia utilizzare il materiale a disposizione, siano provvisti di sistema di comunicazione con persone o servizi a terra capaci di fornire consulenze mediche e stabiliscano che il materiale medico a bordo sia accompagnato da istruzioni comprensibili e che i pescatori abbiano diritto di beneficiare di trattamento medico a terra ed essere tempestivamente sbarcati in caso di lesione o malattia grave.

L'articolo 30 reca poi particolari prescrizioni riferite a pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri,

stabilendo in particolare che ogni Stato membro deve adottare una legislazione o altre misure concernenti il materiale medico che deve essere disponibile a bordo e le sue condizioni, la dotazione di una guida medica di bordo, l'accesso ad un dispositivo programmato di consulenze mediche via radio o satellite, la custodia a bordo di un elenco di stazioni radio o satellitari attraverso le quali acquisire consulenze mediche ed altresì che preveda, in misura conforme alla legislazione e prassi nazionale, che le cure vengano dispensate al pescatore gratuitamente sia a bordo che una volta sbarcato in porto straniero.

Con riferimento alle innanzi richiamate disposizioni si evidenzia che la normativa nazionale (legge 16 giugno 1939, n. 1045, e decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute 1° ottobre 2015, recante modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2015) prevede che a bordo delle navi, incluse quelle da pesca, sia presente una dotazione di medicinali e materiale sanitario in relazione alla tipologia, stazza e autorizzazione alla navigazione della nave: per quanto riguarda le navi da pesca, le tabelle relative alle quantità minime indispensabili di medicinali sono la tabella A (pesca costiera ravvicinata), la tabella B (pesca mediterranea o d'altura), la tabella C (pesca oltre gli stretti od oceanica), così come definite nell'articolo 9 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

In via incidentale, si segnala che, per quanto riguarda il personale formato a prestare i primi soccorsi a bordo ed altre forme di cure mediche, il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, di attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, e che, tra l'altro, definisce le regole per la formazione sanitaria dei marittimi (articolo 12 e seguenti) non si applica alle navi da pesca.

A completamento del quadro normativo di riferimento si precisa che il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 620, definisce le regole per la fruizione dell'assistenza sanitaria, per il personale navigante, da parte del Ministero della salute; i pescatori addetti alla pesca costiera locale e ravvicinata sono assistiti dal Servizio sanitario come altri lavoratori impiegati in attività lavorative che si svolgono a terra. Tutti gli adempimenti o le attività previste, che incrociano profili di competenza del Ministero della salute, riguardano compiti già attualmente previsti dalla normativa sanitaria di riferimento.

Gli articoli 31, 32 e 33 sono riferiti alla sicurezza e alla salute sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare l'articolo 31 stabilisce che ogni Stato membro deve adottare una legislazione o altre misure relative alla prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali nonché dei rischi e della loro gestione e alla formazione dei pescatori anche riferita all'utilizzo dei macchinari e operazioni da svolgere, agli obblighi di armatori, pescatori e altri interessati tenuto conto della salute e sicurezza dei pescatori di età inferiore a 18 anni, alla dichiarazione degli infortuni sopraggiunti a bordo e successive relative inchieste e alla costituzione di comitati paritari di sicurezza e salute sul lavoro o altri organismi qualificati.

L'articolo 32 reca poi talune prescrizioni riferibili solo alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che rimangano abitualmente più di tre giorni in mare stabilendo taluni obblighi a carico dell'autorità competente e dell'armatore sempre in ambito di prevenzione infortuni e malattie professionali e gestione dei rischi.

L'articolo 33 stabilisce che la valutazione dei rischi relativi alla pesca viene effettuata, a seconda dei casi, con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti.

Riguardo le innanzi riportate disposizioni va evidenziato che nel nostro ordinamento la normativa alla quale occorre fare riferimento è contenuta nel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485, che già assicura la

conformità alle prescrizioni della Convenzione, fermo restando che, per le parti non espressamente disciplinate dal citato decreto legislativo n. 271, resta applicabile la disciplina contenuta nel decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

Gli articoli da 34 a 37 concernono la sicurezza sociale.

In particolare gli articoli 34, 35 e 36 della Convenzione prevedono l'impegno di ogni Stato membro a garantire alla categoria dei pescatori una protezione completa di sicurezza sociale tenendo conto del principio di parità di trattamento con riferimento alla cittadinanza, assicurando condizioni non meno favorevoli di quelle che si applicano agli altri lavoratori che risiedono sul territorio e garantendo il mantenimento dei diritti acquisiti ed in corso di acquisizione.

A riguardo va anzitutto evidenziato che l'istituzione di una tutela previdenziale per i lavoratori marittimi (e non solo quindi per gli addetti al settore della pesca) è, per l'ordinamento nazionale, risalente nel tempo ed ha subito una lunga evoluzione al cui termine la legge 26 luglio 1984, n. 413, recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi ha previsto il definitivo passaggio dei marittimi (siano essi addetti al settore della pesca o altro) nel sistema dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Con più specifico riferimento al principio della parità di trattamento, del quale l'articolo 36 stabilisce si debba tener conto in sede di cooperazione fra Stati membri finalizzata ad assicurare progressivamente una protezione completa di sicurezza sociale ai pescatori; resta poi da osservare che la stessa è assicurata nell'ordinamento italiano dall'articolo 38 della Costituzione laddove stabilisce - in linea evidentemente con il più generale principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della stessa Carta fondamentale - che « I lavoratori » tutti, a prescindere dunque dalla cittadinanza « hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

Con specifico riferimento poi al mantenimento dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale, sempre l'articolo 36 della Convenzione, questa volta alla lettera *b*), chiede agli Stati membri che essi siano garantiti, indipendentemente dal luogo di residenza. Si evidenzia che la normativa italiana prevede l'esportabilità delle pensioni e che le convenzioni internazionali stipulate dall'Italia in materia di sicurezza sociale si applicano anche ai pescatori, ai quali è pertanto garantita la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l'apertura dei diritti a prestazione.

Gli articoli 38 e 39 riguardano la protezione in caso di malattia, lesione o decesso legato al lavoro. L'articolo 38 in particolare stabilisce che ogni Membro adotta misure per assicurare ai pescatori una protezione in caso di malattia, lesione o decesso legato al lavoro. La stessa norma precisa quindi che detta protezione potrà essere assicurata tramite un sistema di responsabilità degli armatori, ovvero, tramite un sistema di assicurazione obbligatoria per i lavoratori.

L'articolo 39 stabilisce che in assenza di disposizioni nazionali applicabili ai pescatori ogni Membro adotta una legislazione o altre misure per garantire che gli armatori assicurino la protezione della salute e le cure dei pescatori, precisando che la legislazione nazionale può, in taluni casi, specificamente menzionati, prevedere di sollevare l'armatore da responsabilità.

La normativa italiana già prevede un sistema di assicurazione obbligatoria che garantisce la tutela dei lavoratori del settore pesca nei termini indicati.

La parte VII contiene disposizioni relative al rispetto e applicazione e gli articoli da 40 a 44.

In particolare, l'articolo 40 stabilisce che ogni Stato membro esercita la sua giurisdizione e il suo controllo sulle navi battenti la propria bandiera tramite un sistema che garantisca il rispetto dei requisiti della Convenzione, se del caso, mediante avvio di ispezioni, stesura di rapporti, una procedura di risoluzione delle denunce, il controllo e l'applicazione di sanzioni e di misure correttive adeguate conformemente alla legislazione nazionale.

L'articolo 41 stabilisce poi che gli Stati membri devono esigere che i pescherecci che rimangono più di tre giorni in mare e che abbiano una lunghezza superiore a 24 metri ovvero navighino abitualmente ad una determinata distanza dalla costa, tengano a bordo un documento (la cui durata non può superare i cinque anni), rilasciato dall'autorità competente, che indichi che la nave è stata da detta autorità

ispezionata, in modo che possa essere stabilita la sua conformità alle disposizioni della Convenzione relativamente alle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

Il successivo articolo 42 afferma quindi che l'autorità competente nomina ispettori qualificati in numero sufficiente ad adempiere a quanto previsto dall'articolo 41 precisando che per assicurare un sistema efficace di ispezione lo Stato membro può, mantenendone l'intera responsabilità, autorizzare istituzioni pubbliche o altri organismi dei quali riconosca competenza ed indipendenza a procedere ad ispezioni e rilascio di certificati.

Con riferimento alle suindicate disposizioni si evidenzia che l'autorità marittima è individuata quale organo competente a svolgere dette attività ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298. In particolare, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 271 del 1999, le attività di controllo sulle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi di cui agli articoli da 40 a 42 della Convenzione sono effettuate da una Commissione territoriale istituita con decreto del direttore marittimo, della quale fa parte anche personale non appartenente al Corpo delle capitanerie di porto. L'attività di vigilanza di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 271 del 1999 è di competenza dell'Organo di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), ovvero l'autorità marittima, le aziende unità sanitarie locali e gli uffici di sanità marittima, anche per quanto concerne la vigilanza a fini penali di cui all'articolo 41.

Con specifico riferimento al profilo formativo degli ispettori si sottolinea poi che gli stessi già allo stato ricevono una formazione adeguata e mirata in vista dello svolgimento delle ispezioni in parola e che l'attività di formazione degli ispettori resta assegnata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 43 dispone poi, al paragrafo 1, che qualora uno Stato membro riceva denuncia o abbia prova che una nave battente propria bandiera non sia conforme alla Convenzione adotta le disposizioni necessarie affinché venga condotta un'indagine e siano assunte le misure per rimediare alle mancanze contestate. Il medesimo articolo in riferimento al paragrafo 2 stabilisce poi che ove uno Stato membro, nel cui porto faccia scalo un peschereccio, riceva denuncia o abbia prova che questo non sia conforme a quanto stabilisce la Convenzione, può indirizzare un rapporto al governo dello Stato di bandiera, con copia al Direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro, ed adottare le misure necessarie per rettificare ogni situazione a bordo che presenti chiaramente un rischio per la salute o la sicurezza.

I successivi paragrafi stabiliscono che ove uno Stato adotti le predette misure deve informare immediatamente il più vicino rappresentante dello Stato di bandiera e non deve trattenerne indebitamente la nave. Stabiliscono poi i soggetti che possono sporgere denuncia e l'inapplicabilità dell'intera norma alle denunce che lo Stato membro considera manifestamente infondate.

L'articolo 44 stabilisce che ogni Stato membro applicherà la Convenzione in modo da assicurare che i pescherecci battenti bandiera di ogni Stato che non abbia ratificato la Convenzione non beneficino di trattamento più favorevole di quello accordato alle navi battenti la bandiera di ogni membro che abbia ratificato la Convenzione.

La parte VIII contiene il solo articolo 45, riguardante emendamenti degli allegati I, II e III, che stabilisce le modalità secondo cui la Conferenza internazionale del lavoro può emendare i menzionati allegati specificando quando entrano in vigore gli emendamenti per gli Stati che hanno ratificato la Convenzione. La parte IX contiene infine gli articoli da 46 a 54 recanti le disposizioni finali riferite alle ratifiche e ad altri profili concernenti vincolatività e testo della Convenzione nonché rapporto di applicazione ed eventuale revisione della stessa.

Si evidenzia infine che l'allegato I, non richiamato nel corpo della presente relazione, reca brevi disposizioni, concernenti le equivalenze per la misurazione, a carattere meramente tecnico.

Relazione tecnica

L'obiettivo fondamentale del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007, è la tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore della pesca. La Convenzione mira a porre le basi per la creazione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata.

La ratifica in parola non comporta la necessità di adattare la legislazione nazionale, in quanto già pienamente rispondente ai contenuti della Convenzione. La Convenzione è altresì conforme con la normativa europea, come confermato dalla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2017/159 del 19 dicembre 2016.

L'articolo 3 del disegno di legge, in ottemperanza alla previsione di cui all'articolo 7, lettera a) della Convenzione, individua l'autorità competente: anche tale disposizione non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica. Le attività che le amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di Autorità competente, infatti, sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali e destinate pertanto ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Più in dettaglio, per quanto concerne l'articolo 31 si evidenzia che l'attività di formazione dei lavoratori nel settore della pesca risulta già disciplinata dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca", che rinvia, per le parti non espressamente disciplinate, sia alle previsioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485", sia al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", sostituito e modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per quanto riguarda la costituzione dei comitati paritari di sicurezza e di salute sul lavoro o, in consultazione, di altri organismi qualificati, si ribadisce che la loro attività risulta già disciplinata dagli articoli 29, 30 e 31 del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

Per quanto riguarda gli articoli 40, 41 e 42 e l'allegato III alla Convenzione, si precisa che l'attività di vigilanza risulta già disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. Pertanto le attività di vigilanza previste dalla Convenzione continueranno ad essere svolte dai medesimi soggetti pubblici con la dotazione organica e strumentale già prevista a legislazione vigente.

Per quel che concerne le attività che ricadono nelle attribuzioni del personale del Corpo della Capitanerie di porto, le incombenze previste non necessitano, per il loro svolgimento, dell'acquisizione di ulteriori specializzazioni o capacità tecnico-professionali rispetto a quelle già rientranti nel bagaglio in possesso degli ispettori del Corpo abilitati alle attività ispettive a bordo di unità da pesca. Tali abilitazioni tecniche, infatti, sono già conseguite a valle di articolati percorsi formativi in essere.

Quindi, in conclusione, il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ed infatti, da tale ratifica non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che il nostro ordinamento, come si è osservato, è già conforme alle disposizioni della Convenzione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, della legge 31 dicembre 2000 n. 314, è
avuta esito

CA

POSITIVO

NEGATIVO

17:1 FEB. 2020

Il Capitano Generale della Guardia



PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'obiettivo dell'intervento normativo proposto risiede nella necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007, che mira a tutelare e regolare il lavoro nel settore della pesca. Considerato l'elevato numero di occupati nel settore della pesca (circa 55 milioni in tutto il mondo e oltre 4 milioni i pescherecci; in Italia circa 29.000), tra cui anche moltissimi minori, il disegno di legge di ratifica ha l'obiettivo proteggere e promuovere i diritti di tali lavoratori e di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in cui gli stessi possono incorrere.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale risulta già conforme alla Convenzione (ragion per cui non si rendono necessarie disposizioni intese ad adeguarne la portata) ed è così articolato:

- decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”*;
- legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante *“Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”*;
- RDL 14 dicembre 1933, n. 1773, recante *“Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria”*;
- d.P.R. 14 luglio 1980, n. 620, recante *“Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile”*;
- legge 23 settembre 2013, n. 113, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006”*;
- decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante *“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”*;
- CCNL del 16 dicembre 2014;
- R.D 30 marzo 1942, n. 327, recante *“Codice della navigazione”* articoli 115 (*Categorie della gente di mare*) e inoltre 327 (*Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore*) e ss., nonché 341 (*Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine*) e da 363 a 368 (*Obbligo del rimpatrio dell'arruolato; Contenuto dell'obbligo del rimpatrio; Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito; Luogo di rimpatrio; Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave; Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane*) e regolamento di esecuzione del codice della navigazione articoli da 441 a 445 (*Luogo di ancoraggio o di ormeggio; Consegna e riconsegna delle merci; Inesatta dichiarazione di portata della nave; Decorrenza e durata delle stallie; Computo delle stallie*);
- decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante *“Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297”*;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernente *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante *“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”*;

- D.M. 29 novembre 2013 è stata disciplinata l'“*Individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro*”;
- legge 16 giugno 1939, n. 1045 concernente “*Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali*” e decreto Ministero salute 1° ottobre 2015, recante “*Modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico*”;
- legge 14 luglio 1965, n. 963, recante “*Disciplina della pesca marittima*”;
- d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante “*Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*”;
- decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante “*Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare*”;
- decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante “*Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*”;
- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- legge 26 luglio 1984 n. 413, recante “*Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi*”;
- decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante “*Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca*”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Nessuna, tenuto conto che l'ordinamento nazionale già è conforme al testo della Convenzione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

Lo schema di disegno di legge in questione non incide sulle competenze e le funzioni delle Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui alle previsioni dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il presente schema di disegno di legge non comporta alcun intervento di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Ad oggi, risulta all'esame del Parlamento, analogo disegno di legge (A.S. 932), in prima lettura.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

In materia non si registrano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di provvedimento in esame trova il suo fondamento nella necessità di conformarsi a specifici obblighi di matrice internazionale, compatibili con l'ordinamento comunitario. Vi è, inoltre, l'assoluta coerenza tra la normativa internazionale e la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2017/159 del 19 dicembre 2016, che provvede proprio a dare attuazione alla Convenzione in oggetto.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con i principi comunitari in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del disegno di legge in oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si dispone di elementi sufficienti per fornire le informazioni richieste.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vi sono nuove definizioni normative introdotte dal testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Da un'analisi delle previsioni contenute nel progetto risulta la correttezza dei riferimenti normativi in esso contenuti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Il progetto in esame non introduce modifiche o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

Il testo in esame non prevede alcuna abrogazione.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non risultano disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi, né alcuna riviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non è prevista alcun successivo atto attuativo.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Allo stato, non appare necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione.

Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 07.01.2020


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, **17 GEN. 2020**

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Autorità competenti)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per « autorità competenti » di cui all'articolo 7, lettera a), della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

[ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS]

International Labour Conference

CONVENTION 188

CONVENTION CONCERNING
WORK IN THE FISHING SECTOR,
ADOPTED BY THE CONFERENCE
AT ITS NINETY-SIXTH SESSION,
GENEVA, 14 JUNE 2007

AUTHENTIC TEXT



Convention 188

CONVENTION CONCERNING WORK IN THE FISHING SECTOR

- The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the
International Labour Office, and having met in its ninety-sixth
Session on 30 May 2007, and
Recognizing that globalization has a profound impact on the fishing
sector, and
Noting the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work, 1998, and
Taking into consideration the fundamental rights to be found in the
following international labour Conventions: the Forced Labour
Convention, 1930 (No. 29), the Freedom of Association and
Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), the
Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949
(No. 98), the Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), the
Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), the
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958
(No. 111), the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), and the
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), and
Noting the relevant instruments of the International Labour
Organization, in particular the Occupational Safety and Health
Convention (No. 155) and Recommendation (No. 164), 1981, and
the Occupational Health Services Convention (No. 161) and
Recommendation (No. 171), 1985, and
Noting, in addition, the Social Security (Minimum Standards)
Convention, 1952 (No. 102), and considering that the provisions of
Article 77 of that Convention should not be an obstacle to
protection extended by Members to fishers under social security
schemes, and
Recognizing that the International Labour Organization considers
fishing as a hazardous occupation when compared to other
occupations, and
Noting also Article 1, paragraph 3, of the Seafarers' Identity
Documents Convention (Revised), 2003 (No. 185), and
Mindful of the core mandate of the Organization, which is to promote
decent conditions of work, and
Mindful of the need to protect and promote the rights of fishers in this
regard, and
Recalling the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982,
and
Taking into account the need to revise the following international
Conventions adopted by the International Labour Conference



specifically concerning the fishing sector, namely the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112), the Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113), the Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114), and the Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126), to bring them up to date and to reach a greater number of the world's fishers, particularly those working on board smaller vessels, and

Noting that the objective of this Convention is to ensure that fishers have decent conditions of work on board fishing vessels with regard to minimum requirements for work on board; conditions of service; accommodation and food; occupational safety and health protection; medical care and social security, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to work in the fishing sector, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this fourteenth day of June of the year two thousand and seven the following Convention, which may be cited as the Work in Fishing Convention, 2007.

PART I. DEFINITIONS AND SCOPE

DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of the Convention:

- (a) "commercial fishing" means all fishing operations, including fishing operations on rivers, lakes or canals, with the exception of subsistence fishing and recreational fishing;
- (b) "competent authority" means the minister, government department or other authority having power to issue and enforce regulations, orders or other instructions having the force of law in respect of the subject matter of the provision concerned;
- (c) "consultation" means consultation by the competent authority with the representative organizations of employers and workers concerned, and in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist;



- (d) "fishing vessel owner" means the owner of the fishing vessel or any other organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the vessel from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on fishing vessel owners in accordance with the Convention, regardless of whether any other organization or person fulfils certain of the duties or responsibilities on behalf of the fishing vessel owner;
- (e) "fisher" means every person employed or engaged in any capacity or carrying out an occupation on board any fishing vessel, including persons working on board who are paid on the basis of a share of the catch but excluding pilots, naval personnel, other persons in the permanent service of a government, shore-based persons carrying out work aboard a fishing vessel and fisheries observers;
- (f) "fisher's work agreement" means a contract of employment, articles of agreement or other similar arrangements, or any other contract governing a fisher's living and working conditions on board a vessel;
- (g) "fishing vessel" or "vessel" means any ship or boat, of any nature whatsoever, irrespective of the form of ownership, used or intended to be used for the purpose of commercial fishing;
- (h) "gross tonnage" means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any instrument amending or replacing it;
- (i) "length" (L) shall be taken as 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per cent of the least moulded depth measured from the keel line, or as the length from the foreside of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater. In vessels designed with rake of keel, the waterline on which this length is measured shall be parallel to the designed waterline;
- (j) "length overall" (LOA) shall be taken as the distance in a straight line parallel to the designed waterline between the foremost point of the bow and the aftermost point of the stern;
- (k) "recruitment and placement service" means any person, company, institution, agency or other organization, in the public or the private sector, which is engaged in recruiting fishers on behalf of, or placing fishers with, fishing vessel owners;
- (l) "skipper" means the fisher having command of a fishing vessel.



I-54755

SCOPE

Article 2

1. Except as otherwise provided herein, this Convention applies to all fishers and all fishing vessels engaged in commercial fishing operations.

2. In the event of doubt as to whether a vessel is engaged in commercial fishing, the question shall be determined by the competent authority after consultation.

3. Any Member, after consultation, may extend, in whole or in part, to fishers working on smaller vessels the protection provided in this Convention for fishers working on vessels of 24 metres in length and over.

Article 3

1. Where the application of the Convention raises special problems of a substantial nature in the light of the particular conditions of service of the fishers or of the fishing vessels' operations concerned, a Member may, after consultation, exclude from the requirements of this Convention, or from certain of its provisions:

- (a) fishing vessels engaged in fishing operations in rivers, lakes or canals;
- (b) limited categories of fishers or fishing vessels.

2. In case of exclusions under the preceding paragraph, and where practicable, the competent authority shall take measures, as appropriate, to extend progressively the requirements under this Convention to the categories of fishers and fishing vessels concerned.

3. Each Member which ratifies this Convention shall:

- (a) in its first report on the application of this Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation:
 - (i) list any categories of fishers or fishing vessels excluded under paragraph 1;
 - (ii) give the reasons for any such exclusions, stating the respective positions of the representative organizations of employers and workers concerned, in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist; and
 - (iii) describe any measures taken to provide equivalent protection to the excluded categories; and
- (b) in subsequent reports on the application of the Convention, describe any measures taken in accordance with paragraph 2.



Article 4

1. Where it is not immediately possible for a Member to implement all of the measures provided for in this Convention owing to special problems of a substantial nature in the light of insufficiently developed infrastructure or institutions, the Member may, in accordance with a plan drawn up in consultation, progressively implement all or some of the following provisions:

- (a) Article 10, paragraph 1;
- (b) Article 10, paragraph 3, in so far as it applies to vessels remaining at sea for more than three days;
- (c) Article 15;
- (d) Article 20;
- (e) Article 33; and
- (f) Article 38.

2. Paragraph 1 does not apply to fishing vessels which:

- (a) are 24 metres in length and over; or
- (b) remain at sea for more than seven days; or
- (c) normally navigate at a distance exceeding 200 nautical miles from the coastline of the flag State or navigate beyond the outer edge of its continental shelf, whichever distance from the coastline is greater; or
- (d) are subject to port State control as provided for in Article 43 of this Convention, except where port State control arises through a situation of force majeure,

nor to fishers working on such vessels.

3. Each Member which avails itself of the possibility afforded in paragraph 1 shall:

- (a) in its first report on the application of this Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation:
 - (i) indicate the provisions of the Convention to be progressively implemented;
 - (ii) explain the reasons and state the respective positions of representative organizations of employers and workers concerned, and in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist; and
 - (iii) describe the plan for progressive implementation; and
- (b) in subsequent reports on the application of this Convention, describe measures taken with a view to giving effect to all of the provisions of the Convention.



I-54755

Article 5

1. For the purpose of this Convention, the competent authority, after consultation, may decide to use length overall (LOA) in place of length (L) as the basis for measurement, in accordance with the equivalence set out in Annex I. In addition, for the purpose of the paragraphs specified in Annex III of this Convention, the competent authority, after consultation, may decide to use gross tonnage in place of length (L) or length overall (LOA) as the basis for measurement in accordance with the equivalence set out in Annex III.

2. In the reports submitted under article 22 of the Constitution, the Member shall communicate the reasons for the decision taken under this Article and any comments arising from the consultation.

PART II. GENERAL PRINCIPLES

IMPLEMENTATION

Article 6

1. Each Member shall implement and enforce laws, regulations or other measures that it has adopted to fulfil its commitments under this Convention with respect to fishers and fishing vessels under its jurisdiction. Other measures may include collective agreements, court decisions, arbitration awards, or other means consistent with national law and practice.

2. Nothing in this Convention shall affect any law, award or custom, or any agreement between fishing vessel owners and fishers, which ensures more favourable conditions than those provided for in this Convention.

COMPETENT AUTHORITY AND COORDINATION

Article 7

Each Member shall:

- (a) designate the competent authority or authorities; and
- (b) establish mechanisms for coordination among relevant authorities for the fishing sector at the national and local levels, as appropriate, and define their functions and responsibilities, taking into account their complementarities and national conditions and practice.

RESPONSIBILITIES OF FISHING VESSEL OWNERS,
SKIPPER AND FISHERS

Article 8

1. The fishing vessel owner has the overall responsibility to ensure that the skipper is provided with the necessary resources and facilities to comply with the obligations of this Convention.

2. The skipper has the responsibility for the safety of the fishers on board and the safe operation of the vessel, including but not limited to the following areas:

- (a) providing such supervision as will ensure that, as far as possible, fishers perform their work in the best conditions of safety and health;
- (b) managing the fishers in a manner which respects safety and health, including prevention of fatigue;
- (c) facilitating on-board occupational safety and health awareness training; and
- (d) ensuring compliance with safety of navigation, watchkeeping and associated good seamanship standards.

3. The skipper shall not be constrained by the fishing vessel owner from taking any decision which, in the professional judgement of the skipper, is necessary for the safety of the vessel and its safe navigation and safe operation, or the safety of the fishers on board.

4. Fishers shall comply with the lawful orders of the skipper and applicable safety and health measures.

PART III. MINIMUM REQUIREMENTS
FOR WORK ON BOARD FISHING VESSELS

MINIMUM AGE

Article 9

1. The minimum age for work on board a fishing vessel shall be 16 years. However, the competent authority may authorize a minimum age of 15 for persons who are no longer subject to compulsory schooling as provided by national legislation, and who are engaged in vocational training in fishing.

2. The competent authority, in accordance with national laws and practice, may authorize persons of the age of 15 to perform light work during school holidays. In such cases, it shall determine, after consultation, the kinds of work permitted and shall prescribe the conditions in which such work shall be undertaken and the periods of rest required.

3. The minimum age for assignment to activities on board fishing vessels, which by their nature or the circumstances in which they are carried out are likely to jeopardize the health, safety or morals of young persons, shall not be less than 18 years.

4. The types of activities to which paragraph 3 of this Article applies shall be determined by national laws or regulations, or by the competent authority, after consultation, taking into account the risks concerned and the applicable international standards.

5. The performance of the activities referred to in paragraph 3 of this Article as from the age of 16 may be authorized by national laws or regulations, or by decision of the competent authority, after consultation, on condition that the health, safety and morals of the young persons concerned are fully protected and that the young persons concerned have received adequate specific instruction or vocational training and have completed basic pre-sea safety training.

6. The engagement of fishers under the age of 18 for work at night shall be prohibited. For the purpose of this Article, "night" shall be defined in accordance with national law and practice. It shall cover a period of at least nine hours starting no later than midnight and ending no earlier than 5 a.m. An exception to strict compliance with the night work restriction may be made by the competent authority when:

- (a) the effective training of the fishers concerned, in accordance with established programmes and schedules, would be impaired; or
- (b) the specific nature of the duty or a recognized training programme requires that fishers covered by the exception perform duties at night and the authority determines, after consultation, that the work will not have a detrimental impact on their health or well-being.

7. Nothing in this Article shall affect any obligations assumed by the Member arising from the ratification of any other international labour Convention.

MEDICAL EXAMINATION

Article 10

1. No fishers shall work on board a fishing vessel without a valid medical certificate attesting to fitness to perform their duties.

2. The competent authority, after consultation, may grant exemptions from the application of paragraph 1 of this Article, taking into account the safety and health of fishers, size of the vessel, availability of medical assistance and evacuation, duration of the voyage, area of operation, and type of fishing operation.

3. The exemptions in paragraph 2 of this Article shall not apply to a fisher working on a fishing vessel of 24 metres in length and over or which normally remains at sea for more than three days. In urgent cases, the competent authority may permit a fisher to work on such a vessel for a period of a limited and specified duration until a medical certificate can be obtained, provided that the fisher is in possession of an expired medical certificate of a recent date.

Article 11

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures providing for:

- (a) the nature of medical examinations;
- (b) the form and content of medical certificates;
- (c) the issue of a medical certificate by a duly qualified medical practitioner or, in the case of a certificate solely concerning eyesight, by a person recognized by the competent authority as qualified to issue such a certificate; these persons shall enjoy full independence in exercising their professional judgement;
- (d) the frequency of medical examinations and the period of validity of medical certificates;
- (e) the right to a further examination by a second independent medical practitioner in the event that a person has been refused a certificate or has had limitations imposed on the work he or she may perform; and
- (f) other relevant requirements.

Article 12

In addition to the requirements set out in Article 10 and Article 11, on a fishing vessel of 24 metres in length and over, or on a vessel which normally remains at sea for more than three days:

1. The medical certificate of a fisher shall state, at a minimum, that:
 - (a) the hearing and sight of the fisher concerned are satisfactory for the fisher's duties on the vessel; and
 - (b) the fisher is not suffering from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render the fisher unfit for such service or to endanger the safety or health of other persons on board.
2. The medical certificate shall be valid for a maximum period of two years unless the fisher is under the age of 18, in which case the maximum period of validity shall be one year.
3. If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage, the certificate shall remain in force until the end of that voyage.

PART IV. CONDITIONS OF SERVICE

MANNING AND HOURS OF REST

Article 13

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that owners of fishing vessels flying its flag ensure that:

- (a) their vessels are sufficiently and safely manned for the safe navigation and operation of the vessel and under the control of a competent skipper; and
- (b) fishers are given regular periods of rest of sufficient length to ensure safety and health.

Article 14

1. In addition to the requirements set out in Article 13, the competent authority shall:

- (a) for vessels of 24 metres in length and over, establish a minimum level of manning for the safe navigation of the vessel, specifying the number and the qualifications of the fishers required;
- (b) for fishing vessels regardless of size remaining at sea for more than three days, after consultation and for the purpose of limiting fatigue, establish the minimum hours of rest to be provided to fishers. Minimum hours of rest shall not be less than:
 - (i) ten hours in any 24-hour period; and
 - (ii) 77 hours in any seven-day period.

2. The competent authority may permit, for limited and specified reasons, temporary exceptions to the limits established in paragraph 1(b) of this Article. However, in such circumstances, it shall require that fishers shall receive compensatory periods of rest as soon as practicable.

3. The competent authority, after consultation, may establish alternative requirements to those in paragraphs 1 and 2 of this Article. However, such alternative requirements shall be substantially equivalent and shall not jeopardize the safety and health of the fishers.

4. Nothing in this Article shall be deemed to impair the right of the skipper of a vessel to require a fisher to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the vessel, the persons on board or the catch, or for the purpose of giving assistance to other boats or ships or persons in distress at sea. Accordingly, the skipper may suspend the schedule of hours of rest and require a fisher to perform any hours of work necessary until the

normal situation has been restored. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the skipper shall ensure that any fishers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

CREW LIST

Article 15

Every fishing vessel shall carry a crew list, a copy of which shall be provided to authorized persons ashore prior to departure of the vessel, or communicated ashore immediately after departure of the vessel. The competent authority shall determine to whom and when such information shall be provided and for what purpose or purposes.

FISHER'S WORK AGREEMENT

Article 16

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures:

- (a) requiring that fishers working on vessels flying its flag have the protection of a fisher's work agreement that is comprehensible to them and is consistent with the provisions of this Convention; and
- (b) specifying the minimum particulars to be included in fishers' work agreements in accordance with the provisions contained in Annex II.

Article 17

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures regarding:

- (a) procedures for ensuring that a fisher has an opportunity to review and seek advice on the terms of the fisher's work agreement before it is concluded;
- (b) where applicable, the maintenance of records concerning the fisher's work under such an agreement; and
- (c) the means of settling disputes in connection with a fisher's work agreement.

Article 18

The fisher's work agreement, a copy of which shall be provided to the fisher, shall be carried on board and be available to the fisher and, in accordance with national law and practice, to other concerned parties on request.

1-54755

Article 19

Articles 16 to 18 and Annex II do not apply to a fishing vessel owner who is also single-handedly operating the vessel.

Article 20

It shall be the responsibility of the fishing vessel owner to ensure that each fisher has a written fisher's work agreement signed by both the fisher and the fishing vessel owner or by an authorized representative of the fishing vessel owner (or, where fishers are not employed or engaged by the fishing vessel owner, the fishing vessel owner shall have evidence of contractual or similar arrangements) providing decent work and living conditions on board the vessel as required by this Convention.

REPATRIATION

Article 21

1. Members shall ensure that fishers on a fishing vessel that flies their flag and that enters a foreign port are entitled to repatriation in the event that the fisher's work agreement has expired or has been terminated for justified reasons by the fisher or by the fishing vessel owner, or the fisher is no longer able to carry out the duties required under the work agreement or cannot be expected to carry them out in the specific circumstances. This also applies to fishers from that vessel who are transferred for the same reasons from the vessel to the foreign port.

2. The cost of the repatriation referred to in paragraph 1 of this Article shall be borne by the fishing vessel owner, except where the fisher has been found, in accordance with national laws, regulations or other measures, to be in serious default of his or her work agreement obligations.

3. Members shall prescribe, by means of laws, regulations or other measures, the precise circumstances entitling a fisher covered by paragraph 1 of this Article to repatriation, the maximum duration of service periods on board following which a fisher is entitled to repatriation, and the destinations to which fishers may be repatriated.

4. If a fishing vessel owner fails to provide for the repatriation referred to in this Article, the Member whose flag the vessel flies shall arrange for the repatriation of the fisher concerned and shall be entitled to recover the cost from the fishing vessel owner.

5. National laws and regulations shall not prejudice any right of the fishing vessel owner to recover the cost of repatriation under third party contractual agreements.



RECRUITMENT AND PLACEMENT

Article 22

Recruitment and placement of fishers

1. Each Member that operates a public service providing recruitment and placement for fishers shall ensure that the service forms part of, or is coordinated with, a public employment service for all workers and employers.

2. Any private service providing recruitment and placement for fishers which operates in the territory of a Member shall do so in conformity with a standardized system of licensing or certification or other form of regulation, which shall be established, maintained or modified only after consultation.

3. Each Member shall, by means of laws, regulations or other measures:

- (a) prohibit recruitment and placement services from using means, mechanisms or lists intended to prevent or deter fishers from engaging for work;
- (b) require that no fees or other charges for recruitment or placement of fishers be borne directly or indirectly, in whole or in part, by the fisher; and
- (c) determine the conditions under which any licence, certificate or similar authorization of a private recruitment or placement service may be suspended or withdrawn in case of violation of relevant laws or regulations; and specify the conditions under which private recruitment and placement services can operate.

Private employment agencies

4. A Member which has ratified the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), may allocate certain responsibilities under this Convention to private employment agencies that provide the services referred to in paragraph 1(b) of Article 1 of that Convention. The respective responsibilities of any such private employment agencies and of the fishing vessel owners, who shall be the "user enterprise" for the purpose of that Convention, shall be determined and allocated, as provided for in Article 12 of that Convention. Such a Member shall adopt laws, regulations or other measures to ensure that no allocation of the respective responsibilities or obligations to the private employment agencies providing the service and to the "user enterprise" pursuant to this Convention shall preclude the fisher from asserting a right to a lien arising against the fishing vessel.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, the fishing vessel owner shall be liable in the event that the private employment agency

1-54755

defaults on its obligations to a fisher for whom, in the context of the *Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181)*, the fishing vessel owner is the "user enterprise".

6. Nothing in this Convention shall be deemed to impose on a Member the obligation to allow the operation in its fishing sector of private employment agencies as referred to in paragraph 4 of this Article.

PAYMENT OF FISHERS

Article 23

Each Member, after consultation, shall adopt laws, regulations or other measures providing that fishers who are paid a wage are ensured a monthly or other regular payment.

Article 24

Each Member shall require that all fishers working on board fishing vessels shall be given a means to transmit all or part of their payments received, including advances, to their families at no cost.

PART V. ACCOMMODATION AND FOOD

Article 25

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures for fishing vessels that fly its flag with respect to accommodation, food and potable water on board.

Article 26

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that accommodation on board fishing vessels that fly its flag shall be of sufficient size and quality and appropriately equipped for the service of the vessel and the length of time fishers live on board. In particular, such measures shall address, as appropriate, the following issues:

- (a) approval of plans for the construction or modification of fishing vessels in respect of accommodation;
- (b) maintenance of accommodation and galley spaces with due regard to hygiene and overall safe, healthy and comfortable conditions;
- (c) ventilation, heating, cooling and lighting;
- (d) mitigation of excessive noise and vibration;
- (e) location, size, construction materials, furnishing and equipping of sleeping rooms, mess rooms and other accommodation spaces;

I-54755

- (f) sanitary facilities, including toilets and washing facilities, and supply of sufficient hot and cold water; and
- (g) procedures for responding to complaints concerning accommodation that does not meet the requirements of this Convention.

Article 27

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) the food carried and served on board be of a sufficient nutritional value, quality and quantity;
- (b) potable water be of sufficient quality and quantity; and
- (c) the food and water shall be provided by the fishing vessel owner at no cost to the fisher. However, in accordance with national laws and regulations, the cost can be recovered as an operational cost if the collective agreement governing a share system or a fisher's work agreement so provides.

Article 28

1. The laws, regulations or other measures to be adopted by the Member in accordance with Articles 25 to 27 shall give full effect to Annex III concerning fishing vessel accommodation. Annex III may be amended in the manner provided for in Article 45.

2. A Member which is not in a position to implement the provisions of Annex III may, after consultation, adopt provisions in its laws and regulations or other measures which are substantially equivalent to the provisions set out in Annex III, with the exception of provisions related to Article 27.

**PART VI. MEDICAL CARE, HEALTH PROTECTION
AND SOCIAL SECURITY**

MEDICAL CARE

Article 29

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) fishing vessels carry appropriate medical equipment and medical supplies for the service of the vessel, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the length of the voyage;

I-54755

- (b) fishing vessels have at least one fisher on board who is qualified or trained in first aid and other forms of medical care and who has the necessary knowledge to use the medical equipment and supplies for the vessel concerned, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the length of the voyage;
- (c) medical equipment and supplies carried on board be accompanied by instructions or other information in a language and format understood by the fisher or fishers referred to in subparagraph (b);
- (d) fishing vessels be equipped for radio or satellite communication with persons or services ashore that can provide medical advice, taking into account the area of operation and the length of the voyage; and
- (e) fishers have the right to medical treatment ashore and the right to be taken ashore in a timely manner for treatment in the event of serious injury or illness.

Article 30

For fishing vessels of 24 metres in length and over, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the duration of the voyage, each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) the competent authority prescribe the medical equipment and medical supplies to be carried on board;
- (b) the medical equipment and medical supplies carried on board be properly maintained and inspected at regular intervals established by the competent authority by responsible persons designated or approved by the competent authority;
- (c) the vessels carry a medical guide adopted or approved by the competent authority, or the latest edition of the *International Medical Guide for Ships*;
- (d) the vessels have access to a prearranged system of medical advice to vessels at sea by radio or satellite communication, including specialist advice, which shall be available at all times;
- (e) the vessels carry on board a list of radio or satellite stations through which medical advice can be obtained; and
- (f) to the extent consistent with the Member's national law and practice, medical care while the fisher is on board or landed in a foreign port be provided free of charge to the fisher.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AND ACCIDENT PREVENTION

Article 31

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures concerning:

- (a) the prevention of occupational accidents, occupational diseases and work-related risks on board fishing vessels, including risk evaluation and management, training and on-board instruction of fishers;
- (b) training for fishers in the handling of types of fishing gear they will use and in the knowledge of the fishing operations in which they will be engaged;
- (c) the obligations of fishing vessel owners, fishers and others concerned, due account being taken of the safety and health of fishers under the age of 18;
- (d) the reporting and investigation of accidents on board fishing vessels flying its flag; and
- (e) the setting up of joint committees on occupational safety and health or, after consultation, of other appropriate bodies.

Article 32

1. The requirements of this Article shall apply to fishing vessels of 24 metres in length and over normally remaining at sea for more than three days and, after consultation, to other vessels, taking into account the number of fishers on board, the area of operation, and the duration of the voyage.

2. The competent authority shall:

- (a) after consultation, require that the fishing vessel owner, in accordance with national laws, regulations, collective bargaining agreements and practice, establish on-board procedures for the prevention of occupational accidents, injuries and diseases, taking into account the specific hazards and risks on the fishing vessel concerned; and
- (b) require that fishing vessel owners, skippers, fishers and other relevant persons be provided with sufficient and suitable guidance, training material, or other appropriate information on how to evaluate and manage risks to safety and health on board fishing vessels.

3. Fishing vessel owners shall:

- (a) ensure that every fisher on board is provided with appropriate personal protective clothing and equipment;
- (b) ensure that every fisher on board has received basic safety training approved by the competent authority; the competent authority may grant written exemptions from this requirement for fishers who have demonstrated equivalent knowledge and experience; and
- (c) ensure that fishers are sufficiently and reasonably familiarized with equipment and its methods of operation, including relevant safety measures, prior to using the equipment or participating in the operations concerned.

1-54755

Article 33

Risk evaluation in relation to fishing shall be conducted, as appropriate, with the participation of fishers or their representatives.

SOCIAL SECURITY

Article 34

Each Member shall ensure that fishers ordinarily resident in its territory, and their dependants to the extent provided in national law, are entitled to benefit from social security protection under conditions no less favourable than those applicable to other workers, including employed and self-employed persons, ordinarily resident in its territory.

Article 35

Each Member shall undertake to take steps, according to national circumstances, to achieve progressively comprehensive social security protection for all fishers who are ordinarily resident in its territory.

Article 36

Members shall cooperate through bilateral or multilateral agreements or other arrangements, in accordance with national laws, regulations or practice:

- (a) to achieve progressively comprehensive social security protection for fishers, taking into account the principle of equality of treatment irrespective of nationality; and
- (b) to ensure the maintenance of social security rights which have been acquired or are in the course of acquisition by all fishers regardless of residence.

Article 37

Notwithstanding the attribution of responsibilities in Articles 34, 35 and 36, Members may determine, through bilateral and multilateral agreements and through provisions adopted in the framework of regional economic integration organizations, other rules concerning the social security legislation to which fishers are subject.

PROTECTION IN THE CASE OF WORK-RELATED
SICKNESS, INJURY OR DEATH

Article 38

1. Each Member shall take measures to provide fishers with protection, in accordance with national laws, regulations or practice, for work-related sickness, injury or death.

1-54755

2. In the event of injury due to occupational accident or disease, the fisher shall have access to:

- (a) appropriate medical care; and
- (b) the corresponding compensation in accordance with national laws and regulations.

3. Taking into account the characteristics within the fishing sector, the protection referred to in paragraph 1 of this Article may be ensured through:

- (a) a system for fishing vessel owners' liability; or
- (b) compulsory insurance, workers' compensation or other schemes.

Article 39

1. In the absence of national provisions for fishers, each Member shall adopt laws, regulations or other measures to ensure that fishing vessel owners are responsible for the provision to fishers on vessels flying its flag, of health protection and medical care while employed or engaged or working on a vessel at sea or in a foreign port. Such laws, regulations or other measures shall ensure that fishing vessel owners are responsible for defraying the expenses of medical care, including related material assistance and support, during medical treatment in a foreign country, until the fisher has been repatriated.

2. National laws or regulations may permit the exclusion of the liability of the fishing vessel owner if the injury occurred otherwise than in the service of the vessel or the sickness or infirmity was concealed during engagement, or the injury or sickness was due to wilful misconduct of the fisher.

PART VII. COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

Article 40

Each Member shall effectively exercise its jurisdiction and control over vessels that fly its flag by establishing a system for ensuring compliance with the requirements of this Convention including, as appropriate, inspections, reporting, monitoring, complaint procedures, appropriate penalties and corrective measures, in accordance with national laws or regulations.

Article 41

1. Members shall require that fishing vessels remaining at sea for more than three days, which:

- (a) are 24 metres in length and over; or
- (b) normally navigate at a distance exceeding 200 nautical miles from the coastline of the flag State or navigate beyond the outer edge of its continental shelf, whichever distance from the coastline is greater,

carry a valid document issued by the competent authority stating that the vessel has been inspected by the competent authority or on its behalf, for compliance with the provisions of this Convention concerning living and working conditions.

2. The period of validity of such document may coincide with the period of validity of a national or an international fishing vessel safety certificate, but in no case shall such period of validity exceed five years.

Article 42

1. The competent authority shall appoint a sufficient number of qualified inspectors to fulfil its responsibilities under Article 41.

2. In establishing an effective system for the inspection of living and working conditions on board fishing vessels, a Member, where appropriate, may authorize public institutions or other organizations that it recognizes as competent and independent to carry out inspections and issue documents. In all cases, the Member shall remain fully responsible for the inspection and issuance of the related documents concerning the living and working conditions of the fishers on fishing vessels that fly its flag.

Article 43

1. A Member which receives a complaint or obtains evidence that a fishing vessel that flies its flag does not conform to the requirements of this Convention shall take the steps necessary to investigate the matter and ensure that action is taken to remedy any deficiencies found.

2. If a Member, in whose port a fishing vessel calls in the normal course of its business or for operational reasons, receives a complaint or obtains evidence that such vessel does not conform to the requirements of this Convention, it may prepare a report addressed to the government of the flag State of the vessel, with a copy to the Director-General of the International Labour Office, and may take measures necessary to rectify any conditions on board which are clearly hazardous to safety or health.

3. In taking the measures referred to in paragraph 2 of this Article, the Member shall notify forthwith the nearest representative of the flag State and, if possible, shall have such representative present. The Member shall not unreasonably detain or delay the vessel.

4. For the purpose of this Article, the complaint may be submitted by a fisher, a professional body, an association, a trade union or, generally, any

person with an interest in the safety of the vessel, including an interest in safety or health hazards to the fishers on board.

5. This Article does not apply to complaints which a Member considers to be manifestly unfounded.

Article 44

Each Member shall apply this Convention in such a way as to ensure that the fishing vessels flying the flag of any State that has not ratified this Convention do not receive more favourable treatment than fishing vessels that fly the flag of any Member that has ratified it.

PART VIII. AMENDMENT OF ANNEXES I, II AND III

Article 45

1. Subject to the relevant provisions of this Convention, the International Labour Conference may amend Annexes I, II and III. The Governing Body of the International Labour Office may place an item on the agenda of the Conference regarding proposals for such amendments established by a tripartite meeting of experts. The decision to adopt the proposals shall require a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present at the Conference, including at least half the Members that have ratified this Convention.

2. Any amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this Article shall enter into force six months after the date of its adoption for any Member that has ratified this Convention, unless such Member has given written notice to the Director-General of the International Labour Office that it shall not enter into force for that Member, or shall only enter into force at a later date upon subsequent written notification.

PART IX. FINAL PROVISIONS

Article 46

This Convention revises the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112), the Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113), the Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114), and the Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126).

Article 47

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

L-54755

Article 48

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of ten Members, eight of which are coastal States, have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification is registered.

Article 49

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention within the first year of each new period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 50

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications, declarations and denunciations that have been communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the last of the ratifications required to bring the Convention into force, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come into force.

Article 51

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and denunciations registered by the Director-General.

Article 52

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part, taking into account also the provisions of Article 45.

Article 53

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless the new Convention otherwise provides:

- (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall *ipso jure* involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 49 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
- (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 54

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.



· ANNEX I

EQUIVALENCE IN MEASUREMENT

For the purpose of this Convention, where the competent authority, after consultation, decides to use length overall (LOA) rather than length (L) as the basis of measurement:

- (a) a length overall (LOA) of 16.5 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 15 metres;
- (b) a length overall (LOA) of 26.5 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 24 metres;
- (c) a length overall (LOA) of 50 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 45 metres.

ANNEX II

FISHER'S WORK AGREEMENT

The fisher's work agreement shall contain the following particulars, except in so far as the inclusion of one or more of them is rendered unnecessary by the fact that the matter is regulated in another manner by national laws or regulations, or a collective bargaining agreement where applicable:

- (a) the fisher's family name and other names, date of birth or age, and birthplace;
- (b) the place at which and date on which the agreement was concluded;
- (c) the name of the fishing vessel or vessels and the registration number of the vessel or vessels on board which the fisher undertakes to work;
- (d) the name of the employer, or fishing vessel owner, or other party to the agreement with the fisher;
- (e) the voyage or voyages to be undertaken, if this can be determined at the time of making the agreement;
- (f) the capacity in which the fisher is to be employed or engaged;
- (g) if possible, the place at which and date on which the fisher is required to report on board for service;
- (h) the provisions to be supplied to the fisher, unless some alternative system is provided for by national law or regulation;
- (i) the amount of wages, or the amount of the share and the method of calculating such share if remuneration is to be on a share basis, or the amount of the wage and share and the method of calculating the latter if remuneration is to be on a combined basis, and any agreed minimum wage;
- (j) the termination of the agreement and the conditions thereof, namely:
 - (i) if the agreement has been made for a definite period, the date fixed for its expiry;
 - (ii) if the agreement has been made for a voyage, the port of destination and the time which has to expire after arrival before the fisher shall be discharged;
 - (iii) if the agreement has been made for an indefinite period, the conditions which shall entitle either party to rescind it, as well as the required period of notice for rescission, provided that such period shall not be less for the employer, or fishing vessel owner or other party to the agreement with the fisher;
- (k) the protection that will cover the fisher in the event of sickness, injury or death in connection with service;

- (l) the amount of paid annual leave or the formula used for calculating leave, where applicable;
- (m) the health and social security coverage and benefits to be provided to the fisher by the employer, fishing vessel owner, or other party or parties to the fisher's work agreement, as applicable;
- (n) the fisher's entitlement to repatriation;
- (o) a reference to the collective bargaining agreement, where applicable;
- (p) the minimum periods of rest, in accordance with national laws, regulations or other measures; and
- (q) any other particulars which national law or regulation may require.



ANNEX III

FISHING VESSEL ACCOMMODATION

General provisions

1. For the purposes of this Annex:
 - (a) "new fishing vessel" means a vessel for which:
 - (i) the building or major conversion contract has been placed on or after the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned; or
 - (ii) the building or major conversion contract has been placed before the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned, and which is delivered three years or more after that date; or
 - (iii) in the absence of a building contract, on or after the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned:
 - the keel is laid, or
 - construction identifiable with a specific vessel begins, or
 - assembly has commenced comprising at least 50 tonnes or 1 per cent of the estimated mass of all structural material, whichever is less;
 - (b) "existing vessel" means a vessel that is not a new fishing vessel.

2. The following shall apply to all new, decked fishing vessels, subject to any exclusions provided for in accordance with Article 3 of the Convention. The competent authority may, after consultation, also apply the requirements of this Annex to existing vessels, when and in so far as it determines that this is reasonable and practicable.

3. The competent authority, after consultation, may permit variations to the provisions of this Annex for fishing vessels normally remaining at sea for less than 24 hours where the fishers do not live on board the vessel in port. In the case of such vessels, the competent authority shall ensure that the fishers concerned have adequate facilities for resting, eating and sanitation purposes.

4. Any variations made by a Member under paragraph 3 of this Annex shall be reported to the International Labour Office under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation.

5. The requirements for vessels of 24 metres in length and over may be applied to vessels between 15 and 24 metres in length where the competent authority determines, after consultation, that this is reasonable and practicable.

6. Fishers working on board feeder vessels which do not have appropriate accommodation and sanitary facilities shall be provided with such accommodation and facilities on board the mother vessel.

7. Members may extend the requirements of this Annex regarding noise and vibration, ventilation, heating and air conditioning, and lighting to enclosed working spaces and spaces used for storage if, after consultation, such application is considered appropriate and will not have a negative influence on the function of the process or working conditions or the quality of the catches.

8. The use of gross tonnage as referred to in Article 5 of the Convention is limited to the following specified paragraphs of this Annex: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 and 67. For these purposes, where the competent authority, after consultation, decides to use gross tonnage (gt) as the basis of measurement:

- (a) a gross tonnage of 75 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 15 metres or a length overall (LOA) of 16.5 metres;
- (b) a gross tonnage of 300 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 24 metres or a length overall (LOA) of 26.5 metres;
- (c) a gross tonnage of 950 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 45 metres or a length overall (LOA) of 50 metres.

Planning and control

9. The competent authority shall satisfy itself that, on every occasion when a vessel is newly constructed or the crew accommodation of a vessel has been reconstructed, such vessel complies with the requirements of this Annex. The competent authority shall, to the extent practicable, require compliance with this Annex when the crew accommodation of a vessel is substantially altered and, for a vessel that changes the flag it flies to the flag of the Member, require compliance with those requirements of this Annex that are applicable in accordance with paragraph 2 of this Annex.

10. For the occasions noted in paragraph 9 of this Annex, for vessels of 24 metres in length and over, detailed plans and information concerning accommodation shall be required to be submitted for approval to the competent authority, or an entity authorized by it.

11. For vessels of 24 metres in length and over, on every occasion when the crew accommodation of the fishing vessel has been reconstructed or

substantially altered, the competent authority shall inspect the accommodation for compliance with the requirements of the Convention, and when the vessel changes the flag it flies to the flag of the Member, for compliance with those requirements of this Annex that are applicable in accordance with paragraph 2 of this Annex. The competent authority may carry out additional inspections of crew accommodation at its discretion.

12. When a vessel changes flag, any alternative requirements which the competent authority of the Member whose flag the ship was formerly flying may have adopted in accordance with paragraphs 15, 39, 47 or 62 of this Annex cease to apply to the vessel.

Design and construction

Headroom

13. There shall be adequate headroom in all accommodation spaces. For spaces where fishers are expected to stand for prolonged periods, the minimum headroom shall be prescribed by the competent authority.

14. For vessels of 24 metres in length and over, the minimum permitted headroom in all accommodation where full and free movement is necessary shall not be less than 200 centimetres.

15. Notwithstanding the provisions of paragraph 14, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum permitted headroom shall not be less than 190 centimetres in any space – or part of any space – in such accommodation, where it is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

Openings into and between accommodation spaces

16. There shall be no direct openings into sleeping rooms from fish rooms and machinery spaces, except for the purpose of emergency escape. Where reasonable and practicable, direct openings from galleys, storerooms, drying rooms or communal sanitary areas shall be avoided unless expressly provided otherwise.

17. For vessels of 24 metres in length and over, there shall be no direct openings, except for the purpose of emergency escape, into sleeping rooms from fish rooms and machinery spaces or from galleys, storerooms, drying rooms or communal sanitary areas; that part of the bulkhead separating such places from sleeping rooms and external bulkheads shall be efficiently constructed of steel or another approved material and shall be watertight and gas-tight. This provision does not exclude the possibility of sanitary areas being shared between two cabins.

Insulation

18. Accommodation spaces shall be adequately insulated; the materials used to construct internal bulkheads, panelling and sheeting, and floors and joinings shall be suitable for the purpose and shall be conducive to ensuring a healthy environment. Sufficient drainage shall be provided in all accommodation spaces.

Other

19. All practicable measures shall be taken to protect fishing vessels' crew accommodation against flies and other insects, particularly when vessels are operating in mosquito-infested areas.

20. Emergency escapes from all crew accommodation spaces shall be provided as necessary.

Noise and vibration

21. The competent authority shall take measures to limit excessive noise and vibration in accommodation spaces and, as far as practicable, in accordance with relevant international standards.

22. For vessels of 24 metres in length and over, the competent authority shall adopt standards for noise and vibration in accommodation spaces which shall ensure adequate protection to fishers from the effects of such noise and vibration, including the effects of noise- and vibration-induced fatigue.

Ventilation

23. Accommodation spaces shall be ventilated, taking into account climatic conditions. The system of ventilation shall supply air in a satisfactory condition whenever fishers are on board.

24. Ventilation arrangements or other measures shall be such as to protect non-smokers from tobacco smoke.

25. Vessels of 24 metres in length and over shall be equipped with a system of ventilation for accommodation, which shall be controlled so as to maintain the air in a satisfactory condition and to ensure sufficiency of air movement in all weather conditions and climates. Ventilation systems shall be in operation at all times when fishers are on board.

Heating and air conditioning

26. Accommodation spaces shall be adequately heated, taking into account climatic conditions.

27. For vessels of 24 metres in length and over, adequate heat shall be provided, through an appropriate heating system, except in fishing vessels operating exclusively in tropical climates. The system of heating shall provide heat in all conditions, as necessary, and shall be in operation when fishers are living or working on board, and when conditions so require.

28. For vessels of 24 metres in length and over, with the exception of those regularly engaged in areas where temperate climatic conditions do not require it, air conditioning shall be provided in accommodation spaces, the bridge, the radio room and any centralized machinery control room.

Lighting

29. All accommodation spaces shall be provided with adequate light.

30. Wherever practicable, accommodation spaces shall be lit with natural light in addition to artificial light. Where sleeping spaces have natural light, a means of blocking the light shall be provided.

31. Adequate reading light shall be provided for every berth in addition to the normal lighting of the sleeping room.

32. Emergency lighting shall be provided in sleeping rooms.

33. Where a vessel is not fitted with emergency lighting in mess rooms, passageways, and any other spaces that are or may be used for emergency escape, permanent night lighting shall be provided in such spaces.

34. For vessels of 24 metres in length and over, lighting in accommodation spaces shall meet a standard established by the competent authority. In any part of the accommodation space available for free movement, the minimum standard for such lighting shall be such as to permit a person with normal vision to read an ordinary printed newspaper on a clear day.

Sleeping rooms

General

35. Where the design, dimensions or purpose of the vessel allow, the sleeping accommodation shall be located so as to minimize the effects of motion and acceleration but shall in no case be located forward of the collision bulkhead.

Floor area

36. The number of persons per sleeping room and the floor area per person, excluding space occupied by berths and lockers, shall be such as to provide adequate space and comfort for the fishers on board, taking into account the service of the vessel.

37. For vessels of 24 metres in length and over but which are less than 45 metres in length, the floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 1.5 square metres.

38. For vessels of 45 metres in length and over, the floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 2 square metres.

39. Notwithstanding the provisions of paragraphs 37 and 38, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum permitted floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 1.0 and 1.5 square metres respectively, where the competent authority is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

Persons per sleeping room

40. To the extent not expressly provided otherwise, the number of persons allowed to occupy each sleeping room shall not be more than six.

41. For vessels of 24 metres in length and over, the number of persons allowed to occupy each sleeping room shall not be more than four. The competent authority may permit exceptions to this requirement in particular cases if the size, type or intended service of the vessel makes the requirement unreasonable or impracticable.

42. To the extent not expressly provided otherwise, a separate sleeping room or sleeping rooms shall be provided for officers, wherever practicable.

43. For vessels of 24 metres in length and over, sleeping rooms for officers shall be for one person wherever possible and in no case shall the sleeping room contain more than two berths. The competent authority may permit exceptions to the requirements of this paragraph in particular cases if the size, type or intended service of the vessel makes the requirements unreasonable or impracticable.

Other

44. The maximum number of persons to be accommodated in any sleeping room shall be legibly and indelibly marked in a place in the room where it can be conveniently seen.

45. Individual berths of appropriate dimensions shall be provided. Mattresses shall be of a suitable material.

46. For vessels of 24 metres in length and over, the minimum inside dimensions of the berths shall not be less than 198 by 80 centimetres.

47. Notwithstanding the provisions of paragraph 46, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum inside dimensions of the berths shall not be less than 190 by 70 centimetres, where it is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

48. Sleeping rooms shall be so planned and equipped as to ensure reasonable comfort for the occupants and to facilitate tidiness. Equipment provided shall include berths, individual lockers sufficient for clothing and other personal effects, and a suitable writing surface.

49. For vessels of 24 metres in length and over, a desk suitable for writing, with a chair, shall be provided.

50. Sleeping accommodation shall be situated or equipped, as practicable, so as to provide appropriate levels of privacy for men and for women.

Mess rooms

51. Mess rooms shall be as close as possible to the galley, but in no case shall be located forward of the collision bulkhead.

52. Vessels shall be provided with mess-room accommodation suitable for their service. To the extent not expressly provided otherwise, mess-room accommodation shall be separate from sleeping quarters, where practicable.

53. For vessels of 24 metres in length and over, mess-room accommodation shall be separate from sleeping quarters.

54. The dimensions and equipment of each mess room shall be sufficient for the number of persons likely to use it at any one time.

55. For vessels of 24 metres in length and over, a refrigerator of sufficient capacity and facilities for making hot and cold drinks shall be available and accessible to fishers at all times.

Tubs or showers, toilets and washbasins

56. Sanitary facilities, which include toilets, washbasins, and tubs or showers, shall be provided for all persons on board, as appropriate for the service of the vessel. These facilities shall meet at least minimum standards of health and hygiene and reasonable standards of quality.

57. The sanitary accommodation shall be such as to eliminate contamination of other spaces as far as practicable. The sanitary facilities shall allow for reasonable privacy.

58. Cold fresh water and hot fresh water shall be available to all fishers and other persons on board, in sufficient quantities to allow for proper hygiene. The competent authority may establish, after consultation, the minimum amount of water to be provided.

59. Where sanitary facilities are provided, they shall be fitted with ventilation to the open air, independent of any other part of the accommodation.

60. All surfaces in sanitary accommodation shall be such as to facilitate easy and effective cleaning. Floors shall have a non-slip deck covering.

61. On vessels of 24 metres in length and over, for all fishers who do not occupy rooms to which sanitary facilities are attached, there shall be provided at least one tub or shower or both, one toilet, and one washbasin for every four persons or fewer.

62. Notwithstanding the provisions of paragraph 61, the competent authority may, after consultation, decide that there shall be provided at least one tub or shower or both and one washbasin for every six persons or fewer, and at least one toilet for every eight persons or fewer, where the competent authority is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

Laundry facilities

63. Amenities for washing and drying clothes shall be provided as necessary, taking into account the service of the vessel, to the extent not expressly provided otherwise.

64. For vessels of 24 metres in length and over, adequate facilities for washing, drying and ironing clothes shall be provided.

65. For vessels of 45 metres in length and over, adequate facilities for washing, drying and ironing clothes shall be provided in a compartment separate from sleeping rooms, mess rooms and toilets, and shall be adequately ventilated, heated and equipped with lines or other means for drying clothes.

Facilities for sick and injured fishers

66. Whenever necessary, a cabin shall be made available for a fisher who suffers illness or injury.

67. For vessels of 45 metres in length and over, there shall be a separate sick bay. The space shall be properly equipped and shall be maintained in a hygienic state.

Other facilities

68. A place for hanging foul-weather gear and other personal protective equipment shall be provided outside of, but convenient to, sleeping rooms.

Bedding, mess utensils and miscellaneous provisions

69. Appropriate eating utensils, and bedding and other linen shall be provided to all fishers on board. However, the cost of the linen can be recovered as an operational cost if the collective agreement or the fisher's work agreement so provides.

Recreational facilities

70. For vessels of 24 metres in length and over, appropriate recreational facilities, amenities and services shall be provided for all fishers on board. Where appropriate, mess rooms may be used for recreational activities.

Communication facilities

71. All fishers on board shall be given reasonable access to communication facilities, to the extent practicable, at a reasonable cost and not exceeding the full cost to the fishing vessel owner.

Galley and food storage facilities

72. Cooking equipment shall be provided on board. To the extent not expressly provided otherwise, this equipment shall be fitted, where practicable, in a separate galley.

73. The galley, or cooking area where a separate galley is not provided, shall be of adequate size for the purpose, well lit and ventilated, and properly equipped and maintained.

74. For vessels of 24 metres in length and over, there shall be a separate galley.

75. The containers of butane or propane gas used for cooking purposes in a galley shall be kept on the open deck and in a shelter which is designed to protect them from external heat sources and external impact.

76. A suitable place for provisions of adequate capacity shall be provided which can be kept dry, cool and well ventilated in order to avoid deterioration of the stores and, to the extent not expressly provided otherwise, refrigerators or other low-temperature storage shall be used, where possible.

77. For vessels of 24 metres in length and over, a provisions storeroom and refrigerator and other low-temperature storage shall be used,

Food and potable water

78. Food and potable water shall be sufficient, having regard to the number of fishers, and the duration and nature of the voyage. In addition, they shall be suitable in respect of nutritional value, quality, quantity and variety, having regard as well to the fishers' religious requirements and cultural practices in relation to food.

79. The competent authority may establish requirements for the minimum standards and quantity of food and water to be carried on board.

Clean and habitable conditions

80. Accommodation shall be maintained in a clean and habitable condition and shall be kept free of goods and stores which are not the personal property of the occupants or for their safety or rescue.

81. Galley and food storage facilities shall be maintained in a hygienic condition.

82. Waste shall be kept in closed, well-sealed containers and removed from food-handling areas whenever necessary.

Inspections by the skipper or under the authority of the skipper

83. For vessels of 24 metres in length and over, the competent authority shall require frequent inspections to be carried out, by or under the authority of the skipper, to ensure that:

- (a) accommodation is clean, decently habitable and safe, and is maintained in a good state of repair;
- (b) food and water supplies are sufficient; and
- (c) galley and food storage spaces and equipment are hygienic and in a proper state of repair.

The results of such inspections, and the actions taken to address any deficiencies found, shall be recorded and available for review.

Variations

84. The competent authority, after consultation, may permit derogations from the provisions in this Annex to take into account, without discrimination, the interests of fishers having differing and distinctive religious and social practices, on condition that such derogations do not result in overall conditions less favourable than those which would result from the application of this Annex.

The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its Ninety-sixth Session which was held at Geneva and declared closed the fifteenth day of June 2007.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this fifteenth day of June 2007.

I-54755

The text of the Convention as here presented is a true copy of the text authenticated by the signatures of the President of the International Labour Conference and of the Director-General of the International Labour Office.

Le texte de la convention présenté ici est une copie exacte du texte authentiqué par les signatures du Président de la Conférence internationale du Travail et du Directeur général du Bureau international du Travail.

Certified true and complete copy,

Copie certifiée conforme et complète,

For the Director-General of the International Labour Office:

Pour le Directeur général du Bureau international du Travail:

Certified true and complete copy,
For the Director-General
of the International Labour Office:

Georges POLITAKIS
Legal Adviser
of the International Labour Office

Convenzione 188

**CONVENZIONE SUL LAVORO
NEL SETTORE DELLA PESCA, 2007¹**

- La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
e ivi riunitasi il 30 maggio 2007 per la sua novantaseiesima sessione;
- Riconoscendo che la globalizzazione ha un impatto profondo sul settore della pesca;
- Prendendo nota della Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del
1998;
- Tenendo conto dei diritti fondamentali enunciati nelle convenzioni internazionali del lavoro
seguenti: la Convenzione (n. 29) sul lavoro forzato del 1930, la Convenzione (n. 87) sulla
libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948, la Convenzione (n. 98) sul
diritto di organizzarsi e di contrattazione collettiva del 1949, la Convenzione (n. 100)
sull'uguaglianza di retribuzione del 1951, la Convenzione (n. 105) sull'abolizione del
lavoro forzato del 1957, la Convenzione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e
professione) del 1958, la Convenzione (n. 138) sull'età minima del 1973, e la
Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999;
- Prendendo nota degli strumenti rilevanti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in
particolare, la Convenzione (n. 155) e la Raccomandazione (n. 164) sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori del 1981, nonché della Convenzione (n. 161) e della
Raccomandazione (n. 171) sui servizi sanitari sul lavoro del 1985;
- Prendendo nota inoltre della Convenzione (n. 102) sulla sicurezza sociale (norma minima) del
1952, e considerando che le disposizioni dell'articolo 77 di questa Convenzione non
dovrebbero pregiudicare la protezione offerta ai pescatori dai Membri nel quadro dei
sistemi di sicurezza sociale;
- Riconoscendo che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro considera la pesca come una
attività pericolosa rispetto ad altre attività;
- Prendendo nota inoltre del paragrafo 3 dell'articolo 1 della Convenzione (n. 185) sui
documenti d'identità dei marittimi (riveduta) del 2003;
- Consapevole che il mandato fondamentale dell'Organizzazione è di promuovere condizioni di
lavoro dignitose;
- Consapevole della necessità di proteggere e promuovere i diritti dei pescatori in questa materia;
- Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;
- Tenendo conto della necessità di rivedere le convenzioni internazionali seguenti adottate dalla
Conferenza Internazionale del Lavoro che riguardano specificamente il settore della pesca,
cioè la Convenzione (n. 112) sull'età minima (pescatori) del 1959, la Convenzione
(n. 113) sull'esame medico dei pescatori del 1959, la Convenzione (n. 114) sul contratto di
assunzione dei pescatori del 1959, e la Convenzione (n. 126) sull'alloggio a bordo dei
pescherecci del 1966, al fine di aggiornare questi strumenti e di raggiungere un numero
maggiore di pescatori nel mondo, in particolare quelli che lavorano a bordo delle navi più
piccole;

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.



Notando che l'obiettivo della presente Convenzione è di assicurare che i pescatori beneficino di condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci per quanto riguarda le condizioni minime richieste per il lavoro a bordo, le condizioni di servizio, l'alloggio e l'alimentazione, la protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, le cure mediche e la sicurezza sociale;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro nel settore della pesca, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi quattordici giugno duemilasette, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sul lavoro nella pesca del 2007.

PARTE I - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

- a) l'espressione « pesca commerciale » significa tutte le operazioni di pesca, ivi comprese le operazioni di pesca nei corsi d'acqua, nei laghi o nei canali, ad eccezione della pesca di sussistenza e della pesca ricreativa;
- b) l'espressione « autorità competente » significa il ministro, il servizio governativo o ogni altra autorità abilitata ad emettere ed a fare rispettare i regolamenti, le direttive o le altre istruzioni aventi forza di legge nella materia oggetto della presente Convenzione;
- c) il termine « consultazione » significa la consultazione, ad opera dell'autorità competente, delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ed in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori di pescherecci e dei pescatori, qualora esistano;
- d) l'espressione « armatore di pescherecci » significa il proprietario della nave o ogni altro ente o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, al quale il proprietario abbia affidato la responsabilità della gestione della nave e che, assumendo questa responsabilità, abbia accettato di adempiere i compiti e gli obblighi spettanti agli armatori di pescherecci secondo i termini della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che altri enti o persone possano svolgere alcuni di questi compiti o responsabilità a nome dell'armatore di pescherecci;
- e) il termine « pescatore » significa ogni persona impiegata o assunta a qualsiasi titolo o che eserciti una attività professionale a bordo di un peschereccio, ivi comprese le persone che lavorino a bordo e che vengano remunerate alla parte, escludendo tuttavia i piloti, gli equipaggi delle flotte militari, le altre persone al servizio permanente del governo, le persone basate a terra incaricate di realizzare lavori a bordo di un peschereccio e gli osservatori della pesca;
- f) l'espressione « accordo di assunzione del pescatore » significa il contratto di impiego, il contratto di assunzione o altro accordo simile nonché ogni altro contratto che disciplina le condizioni di vita e di lavoro del pescatore a bordo della nave;
- g) il termine « peschereccio » o il termine « nave » significa ogni nave o imbarcazione adibita o destinata ad essere adibita alla pesca commerciale, indipendentemente dalla natura o dalla forma di proprietà;



- h) l'espressione « stazza lorda » significa il tonnellaggio lordo di una nave valutato conformemente alle disposizioni dell'Allegato I alla Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi o di ogni strumento che emendi o sostituisca lo stesso Allegato;
- i) il termine « lunghezza » (L) significa il 96 per cento della lunghezza totale al galleggiamento posto all'85 per cento della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, qualora questo valore sia superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di pieno carico di progetto;
- j) l'espressione « lunghezza fuori tutto » (LFT) significa la distanza, misurata parallelamente al galleggiamento di pieno carico di progetto, tra l'estrema poppa e l'estrema prora;
- k) l'espressione « servizio di reclutamento e di collocamento » significa ogni persona, società, istituzione, agenzia o altro organismo del settore pubblico o privato che eserciti attività relative al reclutamento di pescatori per conto di armatori di pescherecci, o al collocamento di pescatori presso armatori di pescherecci;
- l) il termine « comandante » significa il pescatore incaricato del comando di un peschereccio.

Articolo 2

1. Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, la Convenzione si applica a tutti i pescatori e a tutti pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale.

2. In caso di dubbio sulla destinazione di una nave a pesca commerciale, spetta all'autorità competente determinare, in consultazione, il tipo di destinazione.

3. In consultazione, ogni Membro può estendere totalmente o in parte la protezione prevista dalla Convenzione per i pescatori che lavorano su navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri anche a quelli che lavorano su navi più piccole.

Articolo 3

1. Qualora l'applicazione della Convenzione sollevi problemi particolari di significativa importanza tenuto conto delle condizioni specifiche di servizio dei pescatori o delle operazioni dei pescherecci interessati, un Membro può, in consultazione, escludere dai requisiti della presente Convenzione o da determinate disposizioni:

- a) i pescherecci impegnati in operazioni di pesca sui corsi d'acqua, i laghi o i canali;
- b) categorie limitate di pescatori o di pescherecci.

2. In caso di esclusione prevista al paragrafo precedente, e qualora ciò risulti realizzabile, l'autorità competente deve adottare, se necessario, misure per estendere progressivamente i requisiti previsti dalla presente Convenzione alle categorie di pescatori o di pescherecci interessate.

3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve:

- a) nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:
 - i) indicare le categorie di pescatori o di pescherecci che sono escluse in applicazione del paragrafo 1;
 - ii) indicare i motivi di tali esclusioni, con l'esposto delle posizioni rispettive delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, in

- particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori di pescherecci e dei pescatori, qualora esistano;
- iii) descrivere ogni misura adottata per fornire una protezione equivalente alle categorie escluse;
- b) nei rapporti successivi sull'applicazione della Convenzione, descrivere ogni misura adottata conformemente al paragrafo 2.

Articolo 4

1. Qualora non risulti immediatamente possibile per un Membro attuare l'insieme delle misure previste dalla presente Convenzione a causa di problemi particolari di significativa importanza tenuto conto dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture o delle istituzioni, il Membro può, conformemente ad un piano prestabilito in consultazione, attuare progressivamente tutte o alcune delle disposizioni seguenti:

- a) articolo 10, paragrafo 1;
- b) articolo 10, paragrafo 3, nella misura in cui si applica alle navi che rimangano più di tre giorni in mare;
- c) articolo 15;
- d) articolo 20;
- e) articolo 33;
- f) articolo 38.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci:

- a) di lunghezza pari o superiore a 24 metri; o
- b) che rimangano per più di sette giorni in mare; o
- c) che navighino abitualmente a distanza di oltre 200 miglia nautiche dalle coste dello Stato di bandiera o aldilà del limite esterno della piattaforma continentale qualora il limite esterno della piattaforma continentale si trovi ad una distanza dalla costa superiore alle 200 miglia nautiche; o
- d) sottoposte al controllo dello Stato di approdo così come previsto dall'articolo 43 della Convenzione, eccetto quando il controllo ad opera dello Stato di approdo derivi da un caso di forza maggiore,

né ai pescatori che lavorino su queste navi.

3. Ogni Membro che si avvale della possibilità prevista al paragrafo 1 deve:

- a) nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:
- i) indicare le disposizioni della Convenzione da attuare progressivamente;
- ii) precisarne i motivi ed esporre le posizioni rispettive delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori di pescherecci e dei pescatori, qualora esistano;
- iii) descrivere il piano di attuazione progressiva;
- b) nei successivi rapporti sull'applicazione della Convenzione, descrivere le misure adottate per dare effetto all'insieme delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 5

1. Ai fini della presente Convenzione, l'autorità competente può, in consultazione, decidere di utilizzare la lunghezza fuori tutto (LFT) al posto della lunghezza (L) come criterio di misurazione, conformemente all'equivalenza stabilita nell'allegato I. Inoltre, ai fini dei paragrafi specificati nell'allegato III della presente Convenzione, l'autorità competente può, in consultazione, decidere di utilizzare la stazza lorda al posto della lunghezza (L) o della lunghezza fuori tutto (LFT) come criterio di misurazione, conformemente all'equivalenza stabilita nell'allegato III.

2. Nei rapporti presentati in virtù dell'articolo 22 della Costituzione, il Membro comunicherà le ragioni della decisione presa in virtù del presente articolo nonché le osservazioni avanzate durante la consultazione.

PARTE II - PRINCIPI GENERALI

ATTUAZIONE

Articolo 6

1. Ogni Membro deve attuare e fare rispettare le leggi, regolamenti o altre misure adottate al fine di adempiere i propri obblighi secondo i termini della presente Convenzione relativamente ai pescatori ed ai pescherecci di sua competenza. Le altre misure possono includere convenzioni collettive, decisioni giudiziarie, sentenze arbitrali ed altri mezzi conformi alla legislazione ed alla prassi nazionale.

2. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica le leggi, sentenze, consuetudini o accordi tra armatori di pescherecci e pescatori che assicurino condizioni più favorevoli di quelle previste dalla Convenzione.

Articolo 7

Ogni Membro deve:

- a) individuare l'autorità competente o le autorità competenti;
- b) stabilire meccanismi di coordinamento tra le autorità rilevanti per il settore della pesca a livello nazionale e locale, a seconda dei casi, e definire le rispettive funzioni e responsabilità, tenendo conto della loro complementarità nonché delle condizioni e della prassi nazionale.

Articolo 8

1. All'armatore di pescherecci spetta la responsabilità generale di assicurare che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per adempiere gli obblighi della presente Convenzione.

2. La responsabilità della sicurezza dei pescatori a bordo e del funzionamento sicuro della nave spetta al comandante, in particolare, ma non esclusivamente, nelle materie seguenti:

- a) la supervisione, che deve essere esercitata affinché i pescatori possano eseguire, per quanto possibile, il proprio lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute;
- b) l'organizzazione del lavoro dei pescatori, che deve rispettare la sicurezza e la salute, ivi compresa la prevenzione della stanchezza;
- c) la predisposizione a bordo di una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza e alla salute sul lavoro;

d) il rispetto delle norme di sicurezza della navigazione e di guardia, nonché delle relative buone pratiche marittime.

3. L'armatore di pescherecci non deve ostacolare la libertà del comandante di prendere ogni decisione che, secondo il parere professionale di questi, risulti necessaria per la sicurezza della nave, della sua navigazione o della sua gestione, o per la sicurezza dei pescatori a bordo.

4. I pescatori devono rispettare gli ordini legali del comandante nonché le vigenti misure di sicurezza e di salute.

PARTE III. CONDIZIONI MINIME RICHIESTE PER IL LAVORO A BORDO DEI PESCHERECCI

ETÀ MINIMA

Articolo 9

1. L'età minima per il lavoro a bordo di un peschereccio è di 16 anni. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare un'età minima di 15 anni per le persone che non sono più sottoposte all'obbligo scolastico imposto dalla legislazione nazionale e seguono una formazione professionale in materia di pesca.

2. Conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale, l'autorità competente può autorizzare persone di 15 anni a svolgere lavori leggeri durante le vacanze scolastiche. In questo caso, in consultazione, l'autorità competente deve stabilire i tipi di lavoro autorizzati e fissare le condizioni nelle quali questo lavoro verrà svolto nonché i periodi di riposo obbligatori.

3. L'età minima per l'assegnazione di attività a bordo di un peschereccio che, per loro natura o per le condizioni nelle quali vengono svolte, possano compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei giovani, non deve essere inferiore ai 18 anni.

4. I tipi di attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo verranno determinati, in consultazione, dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, tenendo conto dei rischi che queste attività comportano nonché delle norme internazionali applicabili.

5. Lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo a partire dall'età di 16 anni può essere autorizzato, in consultazione, dalla legislazione nazionale o attraverso una decisione dell'autorità competente a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità dei giovani siano pienamente garantite, che essi abbiano ricevuto una istruzione o una formazione professionale specifica ed adeguata, ed abbiano ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza prima dell'imbarco.

6. È vietato assumere un pescatore di età inferiore ai 18 anni per un lavoro notturno. Ai fini del presente articolo, il termine « notte » o « notturno » viene definito conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale, e ricopre un periodo di almeno nove ore consecutive, che inizi al più tardi a mezzanotte e finisca al più presto alle ore 5 del mattino. L'autorità competente può autorizzare una deroga alla stretta osservanza della restrizione relativa al lavoro notturno ogniqualvolta:

- a) possa venire meno l'efficacia della formazione dei pescatori interessati nel quadro di programmi o piani di studi stabiliti; o
- b) la natura particolare del lavoro da svolgere oppure un programma di formazione approvato richieda che i pescatori interessati dalla deroga lavorino di notte e che, in consultazione, l'autorità decida che questo lavoro non rechi danno alla salute o al benessere dei pescatori.



7. Nessuna delle disposizioni del presente articolo inciderà sugli obblighi sottoscritti da un Membro in virtù della ratifica di altre convenzioni internazionali del lavoro.

ESAME MEDICO

Articolo 10

1. Nessun pescatore può lavorare a bordo di un peschereccio senza essere provvisto di un certificato medico valido che attesti la sua attitudine a svolgere il proprio lavoro.

2. In consultazione, l'autorità competente può autorizzare una deroga all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto della sicurezza e della salute dei pescatori, della dimensione della nave, della disponibilità dell'assistenza medica e dei mezzi di evacuazione, della durata del viaggio, della zona di operazione e del tipo di attività di pesca.

3. Le deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicheranno ad un pescatore che lavori su un peschereccio di lunghezza pari o superiore a 24 metri o che rimanga normalmente più di tre giorni in mare. Nei casi urgenti, l'autorità competente può autorizzare un pescatore a lavorare su una tale nave per un periodo di durata limitata e specificata, nell'attesa che venga rilasciato un certificato medico, con riserva che il pescatore sia in possesso di un certificato medico recentemente scaduto.

Articolo 11

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure relative:

- a) alla natura degli esami medici;
- b) alla forma e al contenuto dei certificati medici;
- c) al rilascio del certificato medico ad opera di personale medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato esclusivamente relativo alla vista, di personale abilitato dall'autorità competente a rilasciare tale certificato; queste persone devono godere di una totale indipendenza nell'esercizio del loro giudizio professionale;
- d) alla frequenza degli esami medici ed alla durata della validità dei certificati medici;
- e) al diritto di una persona di sottoporsi ad un riesame da parte di personale medico indipendente diverso, nel caso in cui venisse rifiutato un certificato o imposte limitazioni al lavoro che questa persona potrebbe svolgere;
- f) alle altre condizioni richieste.

Articolo 12

Oltre ai requisiti indicati negli articoli 10 e 11, su un peschereccio di lunghezza pari o superiore a 24 metri o che rimanga normalmente più di tre giorni in mare:

1. Il certificato medico del pescatore deve indicare quantomeno:

- a) che l'udito e la vista dell'interessato siano soddisfacenti, tenuto conto dei lavori da svolgere sulla nave: e
- b) che l'interessato non riporti problemi medici tali da potersi aggravare con il servizio in mare o da rendere l'interessato inadatto a tale servizio o da mettere in pericolo la sicurezza o la salute di altre persone a bordo.



2. La durata di validità del certificato medico non potrà superare due anni, a meno che il pescatore sia minore di 18 anni, caso in cui la durata di validità non potrà superare un anno.

3. Qualora il periodo di validità del certificato scada durante un viaggio, il certificato rimane valido fino a compimento del viaggio.

PARTE IV - CONDIZIONI DI SERVIZIO

EQUIPAGGIO E DURATA DEL RIPOSO

Articolo 13

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure che prevedano che gli armatori di pescherecci battenti la propria bandiera assicurino che:

- a) le loro navi siano provviste di effettivi sufficienti in numero e in qualità per assicurare la sicurezza di navigazione e di funzionamento della nave sotto il controllo di un comandante competente;
- b) siano concessi ai pescatori periodi di riposo regolari di una durata sufficiente a preservare la loro sicurezza e la loro salute.

Articolo 14

1. Oltre ai requisiti indicati nell'articolo 13, l'autorità competente deve:

- a) per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, fissare l'effettivo minimo necessario per garantire la sicurezza della navigazione della nave e precisare il numero di pescatori richiesto e le loro qualifiche;
- b) per i pescherecci che rimangano più di tre giorni in mare, indipendentemente dalla dimensione, fissare, in consultazione e al fine di limitare la stanchezza, una durata minima di riposo per i pescatori. Questa durata non deve essere inferiore a:
 - i) dieci ore per un periodo di 24 ore;
 - ii) 77 ore per un periodo di sette giorni.

2. L'autorità competente può, per ragioni limitate e precise, autorizzare una deroga temporanea alla durata del riposo così come fissata al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale caso, l'autorità deve tuttavia esigere che vengano concessi il prima possibile ai pescatori periodi di riposo compensatori.

3. In consultazione, l'autorità competente può stabilire requisiti sostitutivi di quelli fissati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tuttavia tali requisiti devono essere equivalenti nell'insieme e non mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei pescatori.

4. Nessuna delle disposizioni del presente articolo pregiudica il diritto del comandante di una nave di esigere da un pescatore le ore di lavoro necessarie ad assicurare la sicurezza immediata della nave, delle persone a bordo o del pescato, o per portare soccorso ad altre navi o a persone che siano in pericolo in mare. Se del caso, il comandante può sospendere gli orari normali di riposo ed esigere che un pescatore svolga le ore di lavoro necessarie fino al ritorno ad una situazione normale. Non appena ciò sia realizzabile dopo il ritorno ad una situazione normale, il comandante deve assicurare che ogni pescatore che abbia svolto un lavoro durante il normale periodo di riposo benefici di un periodo di riposo adeguato.



LISTA DELL'EQUIPAGGIO

Articolo 15

Ogni peschereccio deve tenere a bordo una lista dell'equipaggio di cui un esemplare viene fornito prima della partenza della nave alle persone autorizzate a terra oppure comunicato immediatamente dopo la partenza. L'autorità competente deve determinare a chi, quando ed a quali fini questa informazione va fornita.

ACCORDO DI ASSUNZIONE DEL PESCATORE

Articolo 16

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure:

- a) che prevedano che i pescatori che lavorano a bordo delle navi battenti la propria bandiera siano protetti attraverso un accordo di assunzione a loro comprensibile, conforme alle disposizioni della presente Convenzione;
- b) che indichino le informazioni minime da includere negli accordi di assunzione dei pescatori, conformemente alle disposizioni dell'Allegato II.

Articolo 17

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure relative:

- a) alle procedure che garantiscono al pescatore la possibilità di esaminare le clausole del proprio accordo di assunzione e di richiedere consiglio al riguardo prima di concludere l'accordo;
- b) alla compilazione, se del caso, degli stati di servizio del pescatore nel quadro di questo accordo;
- c) ai mezzi per risolvere le controversie relative all'accordo di assunzione del pescatore.

Articolo 18

L'accordo di assunzione del pescatore, di cui egli riceverà una copia, verrà conservato a bordo, a disposizione del pescatore e di tutte le altre parti interessate che ne faranno richiesta, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.

Articolo 19

Gli articoli 16 a 18 e l'Allegato II non si applicano al proprietario che lavora da solo sulla propria nave.

Articolo 20

Spetterà all'armatore di pescherecci assicurare che ogni pescatore sia in possesso di un accordo di assunzione di pescatore scritto, firmato sia dal pescatore che dall'armatore di pescherecci o da un rappresentante autorizzato da questi (oppure, qualora il pescatore non sia impiegato o assunto dall'armatore di pescherecci, l'armatore di pescherecci deve avere la prova di una assunzione contrattuale o equivalente), e che preveda condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo della nave, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.



RIMPATRIO

Articolo 21

1. I Membri devono assicurare che i pescatori a bordo di un peschereccio battente la propria bandiera e che entri in un porto straniero abbiano il diritto di essere rimpatriati nel caso in cui l'accordo di assunzione del pescatore venga a scadenza, oppure qualora il pescatore o l'armatore di pescherecci abbiano rescisso questo accordo per ragioni giustificate, oppure qualora il pescatore non sia più in grado di adempiere i compiti che gli spettano in virtù dell'accordo di assunzione, o qualora non sia più possibile aspettarsi che il pescatore adempia questi compiti tenuto conto delle circostanze. La presente disposizione si applica ugualmente ai pescatori di quella nave da cui vengano trasferiti per le stesse ragioni verso un porto straniero.

2. Le spese del rimpatrio di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere sostenute dall'armatore di pescherecci, eccetto nel caso in cui il pescatore sia stato riconosciuto colpevole di una mancanza grave rispetto agli obblighi del suo accordo di assunzione, conformemente alla legislazione nazionale o ad altre disposizioni vigenti.

3. I Membri devono determinare, per via legislativa o altra, le circostanze precise che danno diritto al rimpatrio, la durata massima dei periodi d'imbarco al termine dei quali i pescatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno diritto al rimpatrio, nonché le destinazioni verso le quali i pescatori possono essere rimpatriati.

4. Qualora l'armatore di pescherecci tralasci di provvedere al rimpatrio di cui al presente articolo, il Membro di cui la nave batte bandiera deve organizzare il rimpatrio del pescatore interessato, potendosi avvalere del diritto di recuperare le spese dall'armatore di pescherecci.

5. La legislazione nazionale non deve ostacolare il diritto dell'armatore di pescherecci di recuperare il costo del rimpatrio a titolo di accordi contrattuali con terzi.

RECLUTAMENTO E COLLOCAMENTO

Articolo 22

Reclutamento e collocamento dei pescatori

1. Ogni Membro che abbia stabilito un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori deve assicurarsi che questo servizio faccia parte del servizio pubblico per l'impiego, aperto all'insieme dei lavoratori e dei datori di lavoro o che operi in coordinamento con esso.

2. I servizi privati di reclutamento e di collocamento dei pescatori esistenti sul territorio di un Membro devono esercitare la loro attività in virtù di un sistema di licenza o di certificazione, o di un'altra forma di regolamentazione, che verranno stabilite, mantenute o modificate solo in consultazione.

3. Ogni Membro deve, per via legislativa o altre misure:

- a) vietare ai servizi di reclutamento e di collocamento di ricorrere a mezzi, meccanismi o elenchi volti a dissuadere i pescatori dall'ottenere una assunzione;
- b) vietare che onorari o altre spese per il reclutamento o il collocamento vengano sopportati direttamente o indirettamente dai pescatori, in tutto o in parte;
- c) determinare le condizioni nelle quali una licenza, un certificato o ogni altra autorizzazione di un servizio privato di reclutamento e di collocamento possano essere sospesi o interrotti in caso



di infrazione alla legislazione pertinente, e precisare le condizioni nelle quali questi servizi possano esercitare le loro attività.

Agenzie private per l'impiego

4. Ogni Membro che abbia ratificato la Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l'impiego private del 1997 può affidare alcune responsabilità derivanti dalla presente Convenzione ad agenzie per l'impiego private che forniscano i servizi menzionati al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 1 della Convenzione citata. Le responsabilità rispettive delle agenzie per l'impiego private e degli armatori di pescherecci, che sono le « imprese utilizzatrici » ai sensi della Convenzione citata, vengono determinate e ripartite conformemente all'articolo 12 della stessa Convenzione. Questo Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure perché l'attribuzione delle responsabilità o degli obblighi rispettivi delle agenzie per l'impiego private prestatrici del servizio e dell'« impresa utilizzatrice » conformemente alla presente Convenzione non impedisca al pescatore di far valere un diritto di privilegio su un peschereccio.

5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, qualora l'agenzia per l'impiego privata venga meno agli obblighi che le spettano nei confronti del pescatore per il quale l'armatore di pescherecci sia l'« impresa utilizzatrice » ai sensi della Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l'impiego private del 1997, l'armatore di pescherecci rimane il responsabile.

6. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di imporre ad un Membro l'obbligo di autorizzare nel proprio settore della pesca il ricorso ad agenzie per l'impiego private così come menzionate al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 23

Ogni Membro, in consultazione, adotterà una legislazione o altre misure che prevedano che i pescatori che percepiscono un salario vengano pagati mensilmente o ad altri intervalli regolari.

Articolo 24

Ogni Membro deve esigere che tutti i pescatori che lavorino a bordo di pescherecci abbiano i mezzi per far pervenire alle proprie famiglie e senza spese tutto o parte dei pagamenti ricevuti, ivi compresi gli anticipi.

PARTE V - ALLOGGIO E ALIMENTAZIONE

Articolo 25

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure relative all'alloggio, all'alimentazione e all'acqua potabile a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera.

Articolo 26

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che l'alloggio a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera sia di qualità e di dimensioni sufficienti, e sia attrezzato in modo adatto al servizio della nave ed alla durata del soggiorno dei pescatori a bordo. In particolare, queste misure regoleranno, secondo i casi, le questioni seguenti:

- a) approvazione dei piani di costruzione o di modifica dei pescherecci per quanto riguarda l'alloggio;



- b) mantenimento dell'alloggio e della cucina in condizioni generali d'igiene, di sicurezza, di salute e di comfort;
- c) ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e illuminazione;
- d) riduzione dei rumori e delle vibrazioni eccessive;
- e) ubicazione, dimensioni, materiali di costruzione, mobilio e attrezzatura delle cabine, mense e altri spazi di alloggio;
- f) installazioni sanitarie, composte da bagni e mezzi per lavarsi, e fornitura di acqua calda e fredda in quantità sufficiente;
- g) procedure di esame delle denunce relative alle condizioni di alloggio che non soddisfino i requisiti della presente Convenzione.

Articolo 27

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che:

- a) i cibi trasportati e serviti a bordo siano sufficienti in valore nutrizionale, qualità e quantità;
- b) l'acqua potabile sia sufficiente in qualità e quantità;
- c) i cibi e l'acqua potabile siano forniti dall'armatore di pescherecci senza spese per il pescatore. Conformemente alla legislazione nazionale, le spese possono tuttavia essere recuperate sotto forma di costi di funzionamento qualora un contratto collettivo che comporti un sistema di remunerazione alla parte oppure l'accordo di assunzione del pescatore lo prevedano.

Articolo 28

1. La legislazione o le altre misure adottate dal Membro conformemente agli articoli 25 e 27 devono dare pieno effetto all'Allegato III relativo all'alloggio a bordo dei pescherecci. L'Allegato III può essere emendato nel modo previsto all'articolo 45.

2. Un Membro che, in consultazione, non sia in grado di applicare le disposizioni dell'Allegato III può adottare nella sua legislazione disposizioni o altre misure sostanzialmente equivalenti alle disposizioni contenute nell'Allegato III, ad eccezione delle disposizioni che si riferiscono all'articolo 27.

PARTE VI - CURE MEDICHE, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SOCIALE

CURE MEDICHE

Articolo 29

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che:

- a) i pescherecci siano provvisti di forniture e di materiale medico adatti al servizio della nave, tenuto conto del numero di pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio;
- b) i pescherecci abbiano a bordo almeno un pescatore qualificato o formato a prestare i primi soccorsi ed altre forme di cure mediche, che sappia utilizzare le forniture ed il materiale



- medico di cui è provvista la nave, tenuto conto del numero dei pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio;
- c) le forniture ed il materiale medico presenti a bordo siano accompagnati da istruzioni o da altre informazioni in una lingua ed in una presentazione comprensibili dal pescatore o dai pescatori menzionati al comma b);
 - d) i pescherecci siano provvisti di un sistema di comunicazione via radio o via satellite con persone o servizi a terra capaci di fornire consulenze mediche, tenuto conto della zona di operazione e della durata del viaggio;
 - e) i pescatori abbiano il diritto di beneficiare di un trattamento medico a terra e di essere tempestivamente sbarcati in caso di lesione o di malattia grave.

Articolo 30

Per i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 24 metri, tenuto conto del numero di pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio, ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che:

- a) l'autorità competente prescriva il materiale medico e le forniture mediche che devono essere disponibili a bordo;
- b) il materiale medico e le forniture mediche disponibili a bordo siano mantenute in modo adeguato e ispezionate ad intervalli regolari prefissati dall'autorità competente, da parte di responsabili da essa nominati o approvati;
- c) le navi siano provviste di una guida medica di bordo adottata o approvata dall'autorità competente, o della più recente edizione della Guida medica internazionale di bordo;
- d) le navi in mare abbiano accesso ad un dispositivo programmato di consulenze mediche via radio o via satellite, ivi comprese consulenze specialistiche, in ogni momento del giorno o della notte;
- e) le navi custodiscano a bordo un elenco di stazioni radio o satellitari attraverso le quali si possano ottenere consulenze mediche;
- f) in una misura conforme alla legislazione ed alle prassi del Membro, le cure mediche vengano dispensate gratuitamente al pescatore sia a bordo che una volta sbarcato in un porto straniero.

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Articolo 31

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure relative:

- a) alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e dei rischi legati al lavoro a bordo delle navi, in particolare alla valutazione ed alla gestione dei rischi, alla formazione dei pescatori ed all'istruzione a bordo;
- b) alla formazione dei pescatori all'utilizzo dei macchinari da pesca che dovranno adoperare ed alla conoscenza delle operazioni di pesca che dovranno effettuare;
- c) agli obblighi degli armatori di pescherecci, dei pescatori ed altre persone interessate, tenuto debito conto della sicurezza e della salute dei pescatori di età inferiore ai 18 anni;



- d) alla dichiarazione degli infortuni sopraggiunti a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera e all'avvio di inchieste su tali infortuni;
- e) alla costituzione di comitati paritari di sicurezza e di salute sul lavoro, o, in consultazione, di altri organismi qualificati.

Articolo 32

1. I requisiti del presente articolo si applicano alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che rimangano abitualmente più di tre giorni in mare e, in consultazione, ad altre navi, tenuto conto del numero di pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio.

2. L'autorità competente deve:

- a) richiedere all'armatore di pescherecci, in consultazione, di stabilire procedure a bordo per prevenire gli infortuni sul lavoro e le lesioni e malattie professionali, tenuto conto dei pericoli e dei rischi specifici del peschereccio interessato, conformemente alla legislazione, ai contratti collettivi ed alla prassi nazionale;
- b) esigere che gli armatori di pescherecci, i comandanti, i pescatori e le altre persone interessate ricevano direttive sufficienti e materiale di formazione adeguato nonché ogni altra informazione pertinente sul modo di valutare e di gestire i rischi in materia di sicurezza e di salute a bordo dei pescherecci.

3. Gli armatori di pescherecci devono:

- a) assicurare che tutti i pescatori a bordo ricevano indumenti ed attrezzature di protezione individuale adeguate;
- b) assicurare che tutti i pescatori a bordo abbiano ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza, approvata dall'autorità competente; l'autorità competente può tuttavia rilasciare una deroga scritta nel caso in cui i pescatori dimostrino di avere le conoscenze e una esperienza equivalenti;
- c) assicurare che i pescatori abbiano acquisito una dimestichezza sufficiente e ragionevole con l'attrezzatura di sicurezza ed il suo utilizzo, ivi compreso con le relative misure di sicurezza, prima dell'utilizzo di questa attrezzatura o prima di partecipare alle operazioni interessate.

Articolo 33

La valutazione dei rischi relativi alla pesca viene effettuata, a seconda dei casi, con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti.

SICUREZZA SOCIALE

Articolo 34

Ogni Membro assicura che i pescatori residenti abitualmente sul proprio territorio e le persone a loro carico beneficiano, nella misura prevista dalla legislazione nazionale, della sicurezza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle che si applicano agli altri lavoratori che risiedono abitualmente sul proprio territorio, ivi compresi i lavoratori dipendenti o autonomi.



Articolo 35

Ogni Membro si impegna ad adottare misure, in funzione della situazione nazionale, per assicurare progressivamente una protezione completa di sicurezza sociale a tutti i pescatori residenti abitualmente sul proprio territorio.

Articolo 36

I Membri devono cooperare, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali o di altri accordi, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, per:

- a) assicurare progressivamente una protezione completa di sicurezza sociale ai pescatori, senza distinzione di cittadinanza, tenuto conto del principio di parità di trattamento;
- b) garantire il mantenimento dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione da tutti i pescatori in materia di sicurezza sociale, indipendentemente dal luogo di residenza.

Articolo 37

Nonostante l'attribuzione delle responsabilità previste agli articoli 34, 35 e 36, i Membri possono stabilire, con accordi bilaterali o multilaterali o tramite disposizioni adottate nel quadro di organizzazioni regionali di integrazione economica, altre regole relative alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile ai pescatori.

PROTEZIONE IN CASO DI MALATTIA, LESIONE O DECESSO LEGATO AL LAVORO

Articolo 38

1. Ogni Membro adotta misure per assicurare ai pescatori una protezione in caso di malattia, di lesione o di decesso legato al lavoro, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.

2. In caso di lesione provocata da un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, il pescatore deve:

- a) aver accesso a cure mediche adeguate;
- b) beneficiare di un risarcimento proporzionato, conformemente alla legislazione nazionale.

3. Tenuto conto delle caratteristiche del settore della pesca, la protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo potrà essere assicurata:

- a) tramite un sistema di responsabilità degli armatori di pescherecci; oppure
- b) tramite un sistema di assicurazione obbligatoria per il risarcimento dei lavoratori o tramite altri sistemi.



Articolo 39

1. In assenza di disposizioni nazionali applicabili ai pescatori, ogni Membro adotta una legislazione o altre misure per garantire che gli armatori di pescherecci assicurino la protezione della salute e le cure mediche dei pescatori qualora essi siano impiegati o assunti, o lavorino a bordo di una nave battente la propria bandiera, in mare o in un porto straniero. Questa legislazione o queste altre misure devono garantire che gli armatori di pescherecci sopportino le spese delle cure mediche, ivi compreso l'aiuto ed il sostegno materiale corrispondente, durante la durata dei trattamenti medici erogati all'estero fino al rimpatrio del pescatore.

2. La legislazione nazionale può prevedere di sollevare l'armatore di pescherecci dalla sua responsabilità nel caso in cui: l'infortunio non sia sopraggiunto durante il servizio del peschereccio; o la malattia o l'infermità sia stata dissimulata al momento dell'assunzione; o l'infortunio o la malattia sia imputabile ad una colpa intenzionale del pescatore.

PARTE VII - RISPETTO E APPLICAZIONE

Articolo 40

Ogni Membro esercita effettivamente la sua giurisdizione ed il suo controllo sulle navi battenti la propria bandiera tramite un sistema che garantisca il rispetto dei requisiti della presente Convenzione, in particolare, se del caso, stipulando l'avvio di ispezioni, la stesura di rapporti, una procedura di risoluzione delle denunce, il controllo e l'applicazione di sanzioni e di misure correttive adeguate, conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 41

1. I Membri devono esigere che i pescherecci che rimangano più di tre giorni in mare e che:

- a) abbiano una lunghezza pari o superiore a 24 metri, o
- b) navighino abitualmente a distanza di oltre 200 miglia nautiche dalle coste dello Stato di bandiera o al di là del limite esterno della piattaforma continentale qualora esso si trovi ad una distanza dalla costa superiore alle 200 miglia nautiche,

tengano a bordo un documento valido rilasciato dall'autorità competente, che indichi che la nave è stata ispezionata dall'autorità competente o a suo nome, così da determinare la sua conformità alle disposizioni della presente Convenzione relativamente alle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

2. La durata di validità di questo documento può coincidere con quella di un certificato nazionale o internazionale di sicurezza dei pescherecci ma non può superare in nessun caso i cinque anni.

Articolo 42

1. L'autorità competente nomina ispettori qualificati in numero sufficiente ad adempiere le proprie responsabilità in virtù dell'articolo 41.

2. Per instaurare un sistema efficace di ispezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci, un Membro può, se del caso, autorizzare istituzioni pubbliche o altri organismi di cui egli riconosce la competenza e l'indipendenza a procedere ad ispezioni ed a rilasciare certificati. In ogni caso, il Membro rimane interamente responsabile dell'ispezione e del rilascio dei certificati corrispondenti relativi alle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori a bordo delle navi battenti la propria bandiera.



Articolo 43

1. Qualora un Membro riceva una denuncia o acquisisca la prova che una nave battente la propria bandiera non sia conforme ai requisiti della Convenzione, egli adotta le disposizioni necessarie perché venga condotta una indagine e per assicurare che vengano adottate misure per rimediare alle mancanze constatate.

2. Qualora un Membro, nel cui porto faccia scalo un peschereccio nel corso normale della sua attività o per una ragione inerente al suo funzionamento, riceva una denuncia o acquisisca la prova che questo peschereccio non sia conforme ai requisiti della presente Convenzione, egli può indirizzare un rapporto al governo dello Stato di bandiera, con copia al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed adottare le misure necessarie per rettificare ogni situazione a bordo che presenti chiaramente un rischio per la sicurezza o la salute.

3. Qualora un Membro adotti le misure menzionate al paragrafo 2 del presente articolo, deve informare immediatamente il più vicino rappresentante dello Stato di bandiera e richiederne possibilmente la presenza. Il Membro non deve trattenere o ritardare indebitamente la nave.

4. Ai fini del presente articolo, una denuncia può essere sporta da un pescatore, da un organismo professionale, da una associazione, da un sindacato o, in generale, da ogni persona che abbia un interesse alla sicurezza della nave, ivi compreso per i rischi relativi alla sicurezza o alla salute dei pescatori a bordo.

5. Questo articolo non si applica alle denunce che un Membro considera essere manifestamente infondate.

Articolo 44

Ogni Membro applicherà la presente Convenzione in modo da garantire che i pescherecci battenti bandiera di ogni Stato che non abbia ratificato la Convenzione non beneficino di un trattamento più favorevole di quello accordato alle navi battenti la bandiera di ogni Membro che abbia ratificato la Convenzione.

PARTE VIII - EMENDAMENTI DEGLI ALLEGATI I, II E III

Articolo 45

1. Sotto riserva delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, la Conferenza Internazionale del Lavoro può emendare gli Allegati I, II e III. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro può iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza una questione relativa a proposte di emendamenti stabilite da una riunione tripartita di esperti. Perché vengano adottati gli emendamenti, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati presenti alla Conferenza, che comprenda almeno la metà dei Membri che hanno ratificato questa Convenzione.

2. Per ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione, ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore sei mesi dopo la data di adozione, a meno che il Membro interessato abbia comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una notifica scritta precisando che questo emendamento non entrerà in vigore per quanto lo riguarda o entrerà in vigore solo successivamente, a seguito di una nuova notifica.



PARTE IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

La presente Convenzione rivede la Convenzione (n. 112) sull'età minima (pescatori) del 1959, la Convenzione (n. 113) sull'esame medico dei pescatori del 1959, la Convenzione (n. 114) sul contratto di assunzione dei pescatori del 1959, e la Convenzione (n. 126) sull'alloggio a bordo dei pescherecci del 1966.

Articolo 47

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 48

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di dieci Membri, di cui otto siano Stati costieri, saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 49

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 50

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 51

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello



Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 52

Ogniqualevolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 53

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :

- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 49 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 54

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.



ALLEGATO I

EQUIVALENZE PER LA MISURAZIONE

Ai fini della presente Convenzione, qualora, in consultazione, l'autorità competente decida di utilizzare la lunghezza fuori tutto (LFT) come criterio di misura piuttosto che la lunghezza (L):

- a)* una lunghezza fuori tutto (LFT) di 16,5 metri verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 15 metri;
- b)* una lunghezza fuori tutto (LFT) di 26,5 metri verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 24 metri;
- c)* una lunghezza fuori tutto (LFT) di 50 metri verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 45 metri.



ALLEGATO II

ACCORDO DI ASSUNZIONE DEL PESCATORE

Qualora le disposizioni della legislazione nazionale o di un contratto collettivo su questa materia non rendano superflua l'aggiunta di una o più di queste informazioni, l'accordo di assunzione del pescatore dovrà contenere le informazioni seguenti:

- a) il cognome e i nomi del pescatore, la data di nascita o l'età, e il luogo di nascita;
- b) il luogo e la data di stipulazione dell'accordo;
- c) il nome del peschereccio o dei pescherecci ed il numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci a bordo del quale o dei quali il pescatore si impegna a lavorare;
- d) il nome del datore di lavoro o dell'armatore di pescherecci o altra parte dell'accordo;
- e) il viaggio o i viaggi da intraprendere, qualora possano essere determinati al momento dell'assunzione;
- f) la funzione per la quale il pescatore deve essere impiegato o assunto;
- g) se possibile, la data e il luogo in cui il pescatore sarà tenuto a presentarsi a bordo per prendere servizio;
- h) i viveri da fornire al pescatore, qualora la legislazione nazionale non preveda un sistema diverso;
- i) l'ammontare del salario del pescatore o, qualora questi venga remunerato alla parte, la percentuale della sua parte e il metodo di calcolo applicato, oppure, qualora viga un sistema misto di remunerazione, l'ammontare del salario, la percentuale della parte e il metodo di calcolo applicato, nonché ogni salario minimo concordato;
- j) la scadenza dell'accordo e le condizioni relative all'accordo, cioè:
 - i) qualora l'accordo venga stipulato per una durata determinata, la data fissata per la scadenza;
 - ii) qualora l'accordo venga stipulato per un viaggio, il porto di destinazione concordato per la fine dell'accordo e l'indicazione del periodo a scadenza del quale il pescatore sarà liberato dopo l'arrivo a destinazione;
 - iii) qualora l'accordo venga stipulato per una durata indeterminata, le condizioni nelle quali ogni parte potrà recedere dall'accordo nonché il tempo di preavviso richiesto, il quale non deve essere più breve per il datore di lavoro, l'armatore di pescherecci o altra parte che per il pescatore;
- k) la protezione in caso di malattia, di lesione o di decesso del pescatore legato al servizio;
- l) il congedo pagato annuo o, se del caso, la formula utilizzata per calcolarlo;
- m) le prestazioni in materia di protezione della salute e di sicurezza sociale che devono essere garantite al pescatore dal datore di lavoro, dall'armatore di pescherecci o altra parte dell'accordo di assunzione del pescatore, secondo i casi;
- n) il diritto del pescatore al rimpatrio;



- o)* il riferimento alla convenzione collettiva, se del caso;
- p)* i periodi minimi di riposo conformemente alla legislazione nazionale o altre misure;
- q)* ogni altra informazione che la legislazione nazionale possa richiedere.

ALLEGATO III

ALLOGGIO A BORDO DEI PESCHERECCI

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Allegato:

- a) l'espressione « peschereccio nuovo » significa una nave per la quale:
- i) il contratto di costruzione o di trasformazione significativa sia stato stipulato alla data di entrata in vigore della Convenzione per il Membro interessato o dopo questa data; o
 - ii) il contratto di costruzione o di trasformazione significativa sia stato stipulato prima della data di entrata in vigore della Convenzione per il Membro interessato, e la nave venga consegnata almeno tre anni dopo questa data; o
 - iii) in assenza di un contratto di costruzione, alla data di entrata in vigore della Convenzione per il Membro interessato o dopo questa data:
 - sia stata fissata la chiglia; o
 - sia stata iniziata una costruzione identificabile con un tipo particolare di nave; o
 - sia stato iniziato il montaggio per un equivalente di almeno 50 tonnellate oppure, qualora la massa totale stimata dei materiali di struttura fosse inferiore a 50 tonnellate, dell'1 per cento di essa;
- b) l'espressione « nave esistente » significa una nave che non sia un peschereccio nuovo.

2. Le disposizioni seguenti si applicano a tutti i pescherecci nuovi pontati, salvo esclusione autorizzata secondo i termini dell'articolo 3 della Convenzione. In consultazione, l'autorità competente può anche applicare i requisiti del presente Allegato alle navi esistenti qualora e nella misura in cui l'autorità decida che ciò sia ragionevole e realizzabile.

3. In consultazione, l'autorità competente può autorizzare deroghe alle disposizioni del presente Allegato per pescherecci che rimangano normalmente in mare per durate inferiori a 24 ore, qualora i pescatori non vivano a bordo della nave in porto. Nel caso di tali navi, l'autorità competente deve assicurare che i pescatori interessati abbiano a loro disposizione installazioni adeguate per il riposo, l'alimentazione e l'igiene.

4. Ogni deroga autorizzata da un Membro in virtù del paragrafo 3 del presente Allegato va comunicata all'Ufficio Internazionale del Lavoro conformemente all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

5. I requisiti applicabili alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri possono essere applicati alle navi di lunghezza compresa tra 15 e 24 metri qualora, in consultazione, l'autorità competente decida che ciò sia ragionevole e realizzabile.

6. I pescatori che lavorano a bordo di navi feeder sprovviste di alloggi e di installazioni sanitarie adeguate potranno utilizzare quelli della nave madre.

7. I Membri possono estendere le disposizioni del presente Allegato relative al rumore e alle vibrazioni, alla ventilazione, al riscaldamento e alla climatizzazione, all'illuminazione, anche ai luoghi di lavoro chiusi e agli spazi utilizzati come deposito qualora, in consultazione, questa estensione venga considerata adeguata e non influisca negativamente sulle condizioni di lavoro o sul trattamento o la qualità del pescato.



8. L'utilizzo della stazza lorda indicata all'articolo 5 della Convenzione è limitata ai seguenti paragrafi del presente Allegato: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 e 67. A tale fine, qualora, in consultazione, l'autorità competente decida di utilizzare la stazza lorda come criterio di misurazione:

- a) una stazza lorda di 75 tonnellate verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 15 metri, o a una lunghezza fuori tutto (LFT) di 16,5 metri;
- b) una stazza lorda di 300 tonnellate verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 24 metri, o a una lunghezza fuori tutto (LFT) di 26,5 metri;
- c) una stazza lorda di 950 tonnellate verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 45 metri, o a una lunghezza fuori tutto (LFT) di 50 metri.

Pianificazione e controllo

9. Ogniquale volta venga costruita una nuova nave o rinnovato l'alloggio dell'equipaggio a bordo di una nave, l'autorità competente deve verificare che la nave sia conforme ai requisiti del presente Allegato. Per quanto possibile, qualora l'alloggio dell'equipaggio venga modificato sostanzialmente in un nave, l'autorità competente deve esigere che la nave sia conforme ai requisiti del presente Allegato, e, qualora una nave cambi bandiera per la bandiera di un Membro, che essa sia conforme ai requisiti del presente Allegato applicabili conformemente al paragrafo 2 di questo Allegato.

10. Nelle situazioni indicate al paragrafo 9 del presente Allegato, per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'autorità competente deve chiedere che una pianta dettagliata dell'alloggio dell'equipaggio con tutte le informazioni venga sottoposta per approvazione all'autorità competente o ad un ente autorizzato dall'autorità.

11. Per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, qualora l'alloggio dell'equipaggio venga rinnovato o sostanzialmente modificato, l'autorità competente deve controllare che esso sia conforme ai requisiti della Convenzione e, qualora la nave cambi bandiera per la bandiera di un Membro, controllare che la nave sia conforme ai requisiti del presente Allegato conformemente al paragrafo 2 di questo Allegato. Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità competente può avviare ispezioni complementari dell'alloggio dell'equipaggio.

12. Qualora una nave cambi bandiera, ogni requisito che l'autorità competente del Membro di cui la nave batteva precedentemente bandiera può avere adottato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 15, 39, 47 o 62 del presente Allegato cessa di applicarsi alla nave.

Ideazione e costruzione

Altezza sotto baglio

13. Tutti gli alloggi devono avere una altezza sotto baglio adeguata. L'autorità competente deve prescrivere l'altezza sotto baglio minima degli ambienti nei quali i pescatori devono stare in piedi durante lunghi periodi.

14. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'altezza sotto baglio minima autorizzata in tutti gli alloggi nei quali i pescatori devono avere piena libertà di movimenti non deve essere inferiore a 200 centimetri.

15. Nonostante le disposizioni del paragrafo 14, in consultazione, l'autorità competente può decidere che l'altezza sotto baglio minima autorizzata non sia inferiore a 190 centimetri in ogni



alloggio o parte di alloggio, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

Aperture verso gli alloggi e tra diversi ambienti

16. Le aperture dirette tra dormitori e stive per il pesce o sala macchine vanno proscriette, tranne che per le uscite di sicurezza. Nella misura in cui ciò sia ragionevole e realizzabile, le aperture dirette tra dormitori e cucine, dispense, stenditoi o installazioni sanitarie comuni vanno evitate, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente.

17. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, non devono esserci aperture dirette tra stive per il pesce, sala macchine, cucine, dispense, stenditoi o installazioni sanitarie comuni, tranne che per le uscite di sicurezza; le paratie che separano questi ambienti dai dormitori nonché le paratie esterne devono essere costruite in modo adeguato, in acciaio o in altro materiale omologato, ed essere impermeabili all'acqua e ai gas. La presente disposizione non esclude la possibilità di aree sanitarie condivise tra due cabine.

Isolamento

18. L'isolamento dell'alloggio dell'equipaggio deve essere adeguato; i materiali utilizzati per costruire le paratie, i pannelli e i pagliolati interni nonché i rivestimenti dei pavimenti e i giunti devono essere adatti all'uso e tali da garantire un ambiente salubre. Vanno previsti in tutti gli alloggi dispositivi sufficienti per lo scolo delle acque.

Altri

19. Vanno predisposti tutti i mezzi possibili per impedire che mosche e altri insetti penetrino negli ambienti abitativi dell'equipaggio dei pescherecci, in particolare qualora le navi operino in zone infestate da zanzare.

20. Ogni ambiente dell'alloggio dell'equipaggio deve essere provvisto delle uscite di sicurezza necessarie.

Rumori e vibrazioni

21. L'autorità competente deve adottare misure per ridurre i rumori e le vibrazioni eccessive negli ambienti abitativi, se possibile conformemente alle norme internazionali pertinenti.

22. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'autorità competente deve adottare norme relative ai livelli di rumori e di vibrazioni negli ambienti abitativi per proteggere adeguatamente i pescatori dagli effetti nocivi dei rumori e delle vibrazioni, in particolare dalla stanchezza causata da rumori e vibrazioni.

Ventilazione

23. Gli ambienti abitativi devono essere ventilati in funzione delle condizioni climatiche. Il sistema di ventilazione deve permettere una aerazione soddisfacente degli ambienti durante la presenza a bordo dei pescatori.

24. Il sistema di ventilazione deve essere ideato o altre misure devono essere adottate in modo da proteggere i non-fumatori dal fumo di tabacco.

25. Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere provviste di un sistema di ventilazione degli ambienti abitativi regolabile, in modo da mantenere l'aria in condizioni



soddisfacenti ed assicurare una circolazione sufficiente in tutte le condizioni meteorologiche o climatiche. I sistemi di ventilazione devono funzionare durante la presenza a bordo dei pescatori.

Riscaldamento e climatizzazione

26. Gli ambienti abitativi devono essere riscaldati in modo adeguato in funzione delle condizioni climatiche.

27. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, va previsto un riscaldamento adeguato tramite un sistema di riscaldamento adeguato, tranne che sui pescherecci che operano esclusivamente in zona tropicale. Il sistema di riscaldamento deve fornire calore in tutte le condizioni, secondo i bisogni, e funzionare qualora i pescatori vivano o lavorino a bordo e che le condizioni lo richiedano.

28. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ad eccezione di quelle che operino nelle zone in cui le condizioni climatiche temperate non lo richiedano, gli ambienti abitativi, la plancia, le sale radio e ogni sala di controllo macchine centralizzata devono essere provviste di un sistema di climatizzazione.

Illuminazione

29. Tutti gli ambienti abitativi devono essere provvisti di illuminazione.

30. Per quanto possibile, oltre ad una illuminazione artificiale, gli ambienti abitativi devono essere illuminati dalla luce naturale. Qualora i dormitori siano illuminati con la luce naturale, un mezzo di oscuramento deve essere previsto.

31. Ogni cuccetta deve essere provvista di una lampada da lettura in complemento all'illuminazione normale del dormitorio.

32. I dormitori devono essere provvisti di una illuminazione di sicurezza.

33. Qualora, a bordo di una nave, le mense, i corridoi e gli ambienti che vengono o possono essere attraversati come uscite di sicurezza non siano provvisti di illuminazione di sicurezza, una illuminazione permanente deve essere prevista durante la notte.

34. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, gli ambienti abitativi devono essere illuminati conformemente ad una norma stabilita dall'autorità competente. In ogni punto di un ambiente abitativo nel quale si può circolare liberamente, la norma minima di questa illuminazione deve essere tale che una persona con una vista normale possa, con tempo sereno, leggere un giornale stampato ordinario.

Dormitori

Disposizioni generali

35. Qualora l'ideazione, le dimensioni o l'uso stesso della nave lo permettano, i dormitori devono essere situati in modo tale che i movimenti e l'accelerazione della nave vengano avvertiti il meno possibile; tuttavia i dormitori non devono essere situati a prora della paratia di collisione.

Superficie al suolo

36. Il numero di persone per dormitorio nonché la superficie al suolo per persona, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, deve permettere ai pescatori di disporre di sufficiente spazio e comodità a bordo, tenuto conto dell'utilizzo della nave.



37. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma inferiore a 45 metri, la superficie al suolo per occupante di un dormitorio, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, non deve essere inferiore a 1,5 metri quadri.

38. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, la superficie al suolo per occupante di un dormitorio, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, non deve essere inferiore a 2 metri quadri.

39. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 37 e 38, in consultazione, l'autorità competente può decidere che la superficie al suolo minima autorizzata per occupante di un dormitorio, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, non sia inferiore a 1,0 e 1,5 metri quadri rispettivamente, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

Numero di persone per dormitorio

40. Sempre che non sia espressamente stabilito diversamente, il numero di persone autorizzate ad occupare un dormitorio non deve essere superiore a sei.

41. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, il numero di persone autorizzate ad occupare un dormitorio non deve essere superiore a quattro. L'autorità competente può autorizzare deroghe a questi requisiti in alcuni casi, qualora la dimensione ed il tipo della nave o il suo utilizzo rendano i requisiti irragionevoli o irrealizzabili.

42. Quanto possibile, sempre che non sia espressamente stabilito diversamente, una o più cabine separate vanno riservate agli ufficiali.

43. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, i dormitori riservati agli ufficiali vanno previsti, quanto possibile, per una persona sola e non devono in nessun caso contenere più di due cuccette. L'autorità competente può autorizzare deroghe ai requisiti di questo paragrafo in determinati casi, qualora la dimensione ed il tipo della nave o il suo utilizzo rendano questi requisiti irragionevoli o irrealizzabili.

Altri

44. Il numero massimo di persone autorizzate ad occupare un dormitorio deve essere affisso in modo leggibile e indelebile in un posto dove lo si possa leggere facilmente.

45. Vanno previste cuccette individuali di dimensioni sufficienti. Il materasso deve essere di un materiale adeguato.

46. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, le dimensioni interne minime delle cuccette non devono essere inferiori a 198 centimetri per 80 centimetri.

47. Nonostante le disposizioni del paragrafo 46, l'autorità competente può, in consultazione, decidere che le dimensioni interne minime delle cuccette non siano inferiori a 190 centimetri per 70 centimetri, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

48. I dormitori devono essere ideati e attrezzati in modo da garantire agli occupanti una ragionevole comodità e facilitare il loro mantenimento in ordine. Gli attrezzamenti forniti devono comprendere cuccette, armadi individuali sufficientemente capienti per contenere vestiti e altri effetti personali nonché una superficie piana sulla quale sia possibile scrivere.

49. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, una scrivania e una sedia devono essere fornite.



50. Per quanto possibile, i dormitori devono essere situati o attrezzati in modo tale che uomini e donne possano preservare la propria intimità.

Mense

51. Le mense devono essere il più vicino possibile alle cucine, tuttavia senza essere situate in nessun caso a proravia della paratia di collisione.

52. Le navi devono essere provviste di una mensa adatta all'uso. L'ambiente mensa deve essere possibilmente lontano dai dormitori, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente.

53. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, la mensa deve essere separata dai dormitori.

54. Le dimensioni e l'allestimento di ogni mensa devono essere sufficienti ad accogliere il numero di persone che potrebbero farne uso in uno stesso momento.

55. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, i pescatori devono in ogni momento avere accesso ad un refrigeratore sufficientemente capiente ed avere la possibilità di prepararsi bevande calde o fredde.

Vasche da bagno o docce, bagni e lavandini

56. Installazioni sanitarie adeguate all'uso della nave, complete di bagni, lavandini, vasche da bagno o docce, devono essere previste per tutte le persone a bordo. Queste installazioni devono corrispondere alle norme minime in materia di salute e di igiene ed offrire un livello ragionevole di qualità.

57. Per quanto realizzabile, le installazioni sanitarie vanno ideate in modo da eliminare la contaminazione di altri ambienti. Le installazioni sanitarie devono preservare un grado ragionevole di intimità.

58. Tutti i pescatori e tutte le altre persone a bordo devono avere accesso all'acqua dolce fredda e calda in quantità sufficiente ad assicurare una igiene adeguata. In consultazione, l'autorità competente può determinare il volume minimo di acqua necessario.

59. Laddove siano previste installazioni sanitarie, esse devono essere ventilate verso l'esterno e situate in disparte da ogni ambiente abitativo.

60. Tutte le superfici delle installazioni sanitarie devono essere facili da pulire in modo efficace. I pavimenti devono essere ricoperti da un rivestimento antiscivolo.

61. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, tutti i pescatori che non occupano un posto provvisto di installazioni sanitarie individuali devono avere accesso almeno ad una vasca da bagno o ad una doccia, o ad ambedue, ad un bagno e ad un lavandino, per non più di quattro persone.

62. Nonostante le disposizioni del paragrafo 61, l'autorità competente può, in consultazione, decidere di prevedere almeno una vasca da bagno o una doccia, o ambedue, e un lavandino per non più di sei persone, e almeno un bagno per non più di otto persone, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

Lavatoi

63. A meno che non sia espressamente stabilito diversamente, vanno previste installazioni per il lavaggio e l'asciugatura dei vestiti secondo i bisogni, tenendo conto delle condizioni di utilizzo della nave.



64. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, vanno previste installazioni adeguate per il lavaggio, l'asciugatura e lo stiraggio dei vestiti.

65. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, queste installazioni devono essere adeguate e situate in ambienti separati dai dormitori, dalle mense e dai bagni, sufficientemente ventilati, riscaldati e provvisti di fili per stendere o altri mezzi di asciugatura.

Installazioni per i pescatori malati o feriti

66. Ogniqualvolta ciò sia necessario, una cabina va messa a disposizione di un pescatore ferito o malato.

67. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, va prevista una infermeria separata. Questo ambiente deve essere correttamente attrezzato e mantenuto in stato igienico.

Altre installazioni

68. Va previsto un posto adeguato fuori dai dormitori e facilmente accessibile a partire da essi per appendere i vestiti da cattivo tempo ed altra attrezzatura di protezione personale.

Biancheria da letto, stoviglie e posate, e forniture diverse

69. Tutti i pescatori a bordo devono avere a loro disposizione stoviglie e posate, e biancheria da letto ed altra biancheria adeguata. Tuttavia, le spese per la biancheria possono essere recuperate sotto forma di costi di funzionamento, qualora così preveda un contratto collettivo o l'accordo di assunzione del pescatore.

Installazioni per lo svago

70. A bordo delle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, tutti i pescatori devono avere accesso ad installazioni, allestimenti e servizi di svago. Se del caso, le mense possono essere utilizzate come installazioni per lo svago.

Installazioni per la comunicazione

71. Per quanto possibile, tutti i pescatori a bordo della nave devono avere ragionevolmente accesso ad apparecchiature per effettuare le proprie comunicazioni, ad un costo ragionevole non superiore al prezzo totale fatturato all'armatore di pescherecci.

Cucina e dispensa

72. Vanno previste attrezzature per la preparazione degli alimenti. A meno che non sia espressamente stabilito diversamente, queste attrezzature vanno possibilmente installate in una cucina separata.

73. La cucina, o l'angolo cottura qualora non esista una cucina separata, deve essere di una dimensione adeguata, ben illuminata e ventilata, ed essere correttamente attrezzata e mantenuta.

74. Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere provviste di una cucina separata.

75. Le bombole di gas butano o propano utilizzate per la cucina devono essere collocate sul ponte scoperto, in un luogo riparato ideato per proteggerle dalle fonti esterne di calore e dagli urti.



76. Va previsto uno spazio adeguato per le provviste, sufficientemente capiente, che sia possibile mantenere asciutto, fresco e ben ventilato per evitare che le provviste vadano a male. A meno che non sia espressamente stabilito diversamente, verranno possibilmente utilizzati frigoriferi o altri mezzi di stoccaggio a bassa temperatura.

77. Per le navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, vanno utilizzati una dispensa ed un frigorifero o un altro ambiente di stoccaggio a bassa temperatura.

Alimentazione ed acqua potabile

78. Il rifornimento deve essere sufficiente rispetto al numero dei pescatori a bordo nonché alla durata e alla natura del viaggio. L'alimentazione deve essere inoltre di un valore nutrizionale, di una qualità, di una quantità e di una varietà soddisfacenti, tenuto conto anche della religione dei pescatori e delle loro abitudini culturali in materia alimentare.

79. L'autorità competente può stabilire requisiti relativi alle norme minime e alla quantità dell'alimentazione e dell'acqua che devono essere disponibili a bordo. Condizioni di salubrità e di pulizia

80. L'alloggio dei pescatori deve essere mantenuto in stato di pulizia e di salubrità e non deve contenere beni o merci che non siano di proprietà personale degli occupanti o destinati alla loro sicurezza o al salvataggio.

81. La cucina e le installazioni di stoccaggio degli alimenti devono essere mantenute in condizioni igieniche.

82. I rifiuti vanno riposti in contenitori chiusi ed ermetici che vengano ritirati dagli spazi di stoccaggio dei viveri qualora necessario.

Ispezioni effettuate dal comandante o sotto la sua autorità

83. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'autorità competente deve esigere che vengano effettuate dal comandante o sotto la sua autorità frequenti ispezioni per assicurare che:

- a) gli alloggi siano puliti, decentemente abitabili, sicuri e mantenuti in buono stato;
- b) le scorte di acqua e di cibo siano sufficienti;
- c) la cucina, la dispensa e le attrezzature che servono allo stoccaggio del cibo siano igieniche e mantenute in buono stato.

I risultati di queste ispezioni nonché le misure adottate per rimediare ad ogni mancanza verranno registrate e rese disponibili per consultazione.

Deroghe

84. In consultazione, l'autorità competente può autorizzare deroghe alle disposizioni del presente Allegato per tenere conto, senza discriminazione, degli interessi dei pescatori che hanno pratiche religiose e sociali diverse e particolari, con riserva che queste deroghe non creino condizioni meno favorevoli nell'insieme di quelle che sarebbero risultate dall'applicazione dell'Allegato.



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1728
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

Titolo breve: *Ratifica Convenzione OIL su lavoro settore pesca*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 76 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

[N. 141 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 76 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
76^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(932) Antonella CAMPAGNA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione C 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 932, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1728, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre 2019.

Il presidente **PETROCELLI**, nel dare la parola alla senatrice Maiorino, che introduce come relatrice il disegno di legge n. 1728, tiene a ricordare che la Commissione aveva già incardinato, lo scorso 19 dicembre, un analogo disegno di legge, di iniziativa parlamentare, con relatore il senatore Giacobbe. Essendo intervenuto il disegno di legge 1728, si tratta ora di svolgere la relativa relazione e poi di procedere alla congiunzione dei due disegni di legge e, quindi, alla scelta di un testo base.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), relatrice, rammenta chela Commissione è chiamata all'esame del disegno di legge che reca la ratifica della Convenzione del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca, nota tecnicamente come Convenzione n. 188.

Come ricordato dal Presidente, la Commissione ha già avviato l'esame di un disegno di legge, di iniziativa parlamentare - l'atto Senato n. 932 - di ratifica della medesima Convenzione.

Avendo lo scorso dicembre, il senatore Giacobbe, quale relatore di quel provvedimento, già svolto la relazione sul disegno di legge n. 932, riassume in questa sede unicamente i contenuti della

Convenzione OIL n. 188, segnalando altresì le differenze recate dal disegno di legge governativo di ratifica.

Ricorda, in particolare, che la Convenzione OIL sul lavoro nel settore della pesca, composta da 54 articoli e da 3 allegati, in vigore dal novembre 2017, ha lo scopo di completare e riunire, in un unico strumento, le norme internazionali e i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro relativi alle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori, un comparto che anche in Italia appare da anni in forte difficoltà e che impiega, stando ai dati della Commissione europea oltre 21.000 addetti, in considerevole diminuzione rispetto ai dati del recente passato.

Evidenzia, inoltre, come il disegno di legge di ratifica di cui all'atto Senato 1728 rechi anch'esso 5 articoli e ponga analoga clausola di invarianza finanziaria (art. 4) come già l'atto Senato n. 932, ma ampli il novero delle autorità competenti per l'Italia ai sensi dell'articolo 7, lettera a), della Convenzione, non solo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (come previsto dall'articolo 3 dell'atto Senato n. 932), ma anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero della salute e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articolo 3).

Il disegno di legge governativo reca anche i consueti strumenti di analisi tecnica del provvedimento, ovvero la relazione tecnica e l'analisi tecnico-normativa.

Conclude proponendo alla Commissione di adottare l'atto Senato n. 1728 quale testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel ringraziare la relatrice per la relazione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) auspica che, nell'applicazione della Convenzione in parola, non emergano implicazioni attinenti anche a eventuali delimitazioni delle acque territoriali tra i Paesi interessati, che spesso, come noto, sfociano in perniciosi contenziosi tra Stati.

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) rassicura il collega, rilevando che tale tipo di problematica non dovrebbe sussistere, dal momento che l'accordo in esame si occupa solamente delle condizioni di lavoro degli operatori del settore.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 141 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

141^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1386\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica quindi che è pervenuto il prescritto parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il relatore [LUCIDI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Lucidi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

[\(1987\)](#) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica quindi che è pervenuto il prescritto parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il relatore [IWOBİ](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Iwobi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il **PRESIDENTE** appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Di Micco a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(932) Antonella CAMPAGNA e altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione C 188

dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica quindi che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il **PRESIDENTE**, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla senatrice **NOCERINO (Ipf-CD)**, subentrata come relatrice alla senatrice Maiorino, non più facente parte della Commissione esteri, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1728, assunto come testo base, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(2368) Deputato LONGO. - Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo; Carè e altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri

(1851) GIACOBBE. - Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione italiana nel mondo

(273) Laura GARAVINI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione non è in numero legale per proseguire la discussione in sede redigente.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1987**

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui

all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 56.003 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.800 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1386](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1728
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

Titolo breve: *Ratifica Convenzione OIL su lavoro settore pesca*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 84 \(pom.\)](#)

9 giugno 2020

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 579 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 128 \(pom.\)](#)

4 agosto 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020
84ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 19,30.

[\(1800\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.12 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che sia chiarito il rapporto tra la previsione, che si intende introdurre, che i risultati siano comunicati all'interessato, anche tramite i laboratori, da parte delle regioni e province autonome, con il disposto di cui al successivo comma 8, il quale sembra invece escludere la possibilità di accesso, da parte delle stesse regioni e province autonome, all'identità dei propri singoli assistiti che abbiano partecipato al test;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1386\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1728) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(892) *Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari*

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,35.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
579ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1987) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che il provvedimento è stato presentato nel 2020, che andrebbe confermato che i valori e i parametri indicati nella relazione tecnica ai fini della determinazione degli oneri non richiedano di essere aggiornati, con particolare riguardo alla congruità della stima delle spese per la videoconferenza.

In ogni caso, pur essendo il disegno di legge inserito nell'elenco degli accantonamenti slittati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, trattandosi di esame in prima lettura ed essendo comunque passati due esercizi dalla relativa presentazione, segnala l'esigenza, in relazione all'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, di aggiornare la copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri all'esercizio finanziario 2022 e al bilancio triennale 2022-24.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'aggiornamento temporale della decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3 e, conseguentemente, con l'aggiornamento della relativa copertura finanziaria.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del comma 1 dell'articolo 3: "1. Agli oneri derivanti

dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 56.003 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.800 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Con l'avviso conforme della rappresentante del Governo e previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FANTETTI** (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, da quanto si evince dalla relazione tecnica, la Convenzione è conforme alla normativa europea e non vi è necessità di adattare la legislazione nazionale, in quanto già pienamente rispondente ai contenuti della Convenzione. L'articolo 3 del disegno di legge individua, quali autorità competenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La relazione tecnica afferma che il disegno di legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dalla ratifica di tale Convenzione non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente. Le attività che le amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali e destinate pertanto ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di modificare la formulazione degli oneri di cui all'articolo 3, distinguendo tra gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa e quelli quantificati come previsione di spesa.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) in sostituzione del relatore Errani, propone quindi alla luce delle indicazioni fornite dal Governo, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione dell'articolo 3: "Art. 3. (*Disposizioni finanziarie*) 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone l'approvazione della seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto

in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative similari, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale *turn over*, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti

introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative."

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno l'inserimento, nello schema di osservazioni illustrato dal relatore, di un rilievo volto a sottolineare la necessità di un monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 18, per prevenire eventuali riduzioni di gettito o incrementi di spesa; infatti, dall'articolo 18 deriva, a suo avviso, un onere certo, al quale si fa fronte con un'entrata di carattere aleatorio.

Altresì, nel sottolineare come l'atto in esame rechi disposizioni ultronee rispetto a quelle necessitate dal recepimento dalla normativa europea, chiede l'inserimento di un rilievo in cui si inviti il Governo a valutare l'adozione di eventuali provvedimenti di ristoro in favore delle imprese che, per effetto dell'atto in esame, si trovassero costrette a chiudere ovvero subissero una riduzione del fatturato.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le argomentazioni formulate dal senatore Briziarelli.

La sottosegretaria SARTORE reputa meritevoli di approfondimento le considerazioni svolte dal senatore Briziarelli, chiedendo alla Commissione di valutare l'espressione delle osservazioni nell'odierna seduta.

Il presidente [PESCO](#), nel riassumere i termini delle questioni emerse dal dibattito, prospetta la formulazione di osservazioni non ostative recanti due rilievi proposti dal senatore Briziarelli e riguardanti, rispettivamente, il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 18, al fine di prevenire gli effetti indiretti di riduzioni di gettito o incrementi di spesa, nonché la possibilità di adozione di apposite misure di ristoro nei riguardi delle imprese penalizzate dal provvedimento.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) integra quindi la precedente proposta, proponendo l'espressione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al

potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative simili, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale turn over, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi: si rappresenta l'opportunità che il

Governo monitori gli effetti finanziari del provvedimento, al fine di prevenire riduzioni di gettito o incrementi degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla ridefinizione del mercato degli animali esotici e selvatici; valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in futuri provvedimenti, possibili misure di ristoro per le imprese che dovessero cessare l'attività o subire una significativa riduzione del fatturato a seguito della ristrutturazione del mercato suddetto conseguente all'attuazione del provvedimento in titolo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Il senatore [MANCA](#) (PD), in sostituzione del relatore Misiani, riepiloga la proposta di parere sul testo illustrata nella seduta pomeridiana dello scorso 22 giugno.

La sottosegretaria SARTORE chiede che l'osservazione riferita all'articolo 9, sulla compensazione nei confronti dei comuni italiani frontalieri, sia riformulata nel senso di valutare l'opportunità di prevedere la rivalutazione annuale del contributo statale di cui all'articolo 9 medesimo, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il senatore [MANCA](#) (PD), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 3 sull'imposizione fiscale dei redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani, viene specificato che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio e che i lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani. Una quota residua, ma importante per i territori italiani di confine, lavora nei cantoni Grigione e Vallese. In particolare, il numero dei soggetti di cui sono stati forniti i dati è di circa 59 mila persone, delle quali è stata ricostruito il meccanismo di tassazione svizzera ed italiana, applicando, in quest'ultimo caso, un'aliquota media di circa il 26 per cento, un valore medio imponibile di circa 31 mila euro ed un credito di imposta del 25 per cento; sempre in relazione all'articolo 3, con riguardo all'utilizzo dei dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, viene precisato, ai fini del mancato utilizzo di una più recente base di dati, che sono state effettuate opportune verifiche che hanno consentito di escludere, data la metodologia utilizzata, effetti difforni da quanto indicato nella relazione tecnica; circa l'articolo 4 sull'innalzamento della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, viene precisato che il numero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione dell'innalzamento del limite della franchigia è stimato in circa 15 mila unità. A ciascuno di tali soggetti è stato applicato il nuovo limite, considerando l'esatto importo del reddito dichiarato e applicando

un'aliquota marginale media del 28 per cento; relativamente all'articolo 5, sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, e all'articolo 6 sulla non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza, si fa presente che la stima degli effetti del minor recupero Irpef è stata già inclusa nella quantificazione complessiva del gettito Irpef associata all'articolo 3. Altresì, ai fini della stima di cui al medesimo articolo 3, si precisa che è stata considerata, per il complesso dei contributi obbligatori deducibili, un'aliquota di circa il 14 per cento; con riguardo all'articolo 7 sui redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, viene precisato che il numero dei frontalieri svizzeri in Italia non è desumibile dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ai fini della stima dei soggetti interessati dall'ambito di applicazione della norma, sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti nelle regioni italiane limitrofe alla Svizzera con residenza nella Confederazione elvetica. Per stimare poi gli effetti della norma soltanto per i frontalieri, gli effetti finanziari ottenuti sui 570 soggetti interessati sono stati ridotti di un quarto; in relazione all'articolo 8 sulla ripartizione della compensazione finanziaria e all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), sulle risorse versate dalle autorità cantonali, vengono forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 concernenti il numero dei frontalieri, il numero dei comuni interessati dai ristorni e l'importo complessivamente liquidato ai comuni; circa la copertura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), attraverso corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si condivide la necessità di procedere ad un aggiornamento temporale al triennio 2022-2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), le parole: "ai fini del bilancio triennale 2021-2023" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2022-2024" e le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022". Si osserva, infine, con riguardo all'articolo 9, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Si segnala, pertanto, al Governo di valutare l'opportunità di prevedere che il contributo statale di cui all'articolo 9 sia rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo."

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulle identiche proposte 3.1 e 3.2 per profili di onerosità, mentre rappresenta al necessità di acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 3.3 e 3.4.

Chiede invece l'accantonamento delle identiche proposte 3.0.1 e 3.0.2 sulle quali è in corso l'istruttoria.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 3.1.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia che l'emendamento 3.1, al pari dell'identico emendamento 3.2, richiede apposita relazione tecnica, determinando un ampliamento dell'ambito applicativo della norma.

Esprime poi un avviso contrario sulle identiche proposte emendative 4.2 e 4.3, nonché sull'emendamento 4.1 e sugli identici emendamenti 4.4 e 4.5.

Chiede poi l'accantonamento delle proposte emendative 5.1 e 5.2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.1 che comporta oneri non quantificati e non coperti, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.2.

Venendo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede l'accantonamento della proposta 9.1, mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 9.2 e 9.3.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 10, rappresenta l'avviso contrario sulle identiche proposte

10.1 e 10.2 per assenza di relazione tecnica; altresì, esprime un avviso contrario anche sulle identiche proposte 10.0.1 e 10.0.2.

Dopo aver chiesto l'accantonamento dell'emendamento 10.0.3, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 10.3.

A seguito della richiesta formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone comunque l'accantonamento anche delle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1 e 10.0.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore [MANCA](#) (*PD*), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 10.3. L'esame resta sospeso sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 7.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano le condizioni per procedere alla formulazione del parere sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rammenta come siano ancora in corso degli approfondimenti presso la Commissione di merito.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riepilogo l'*iter* dei disegni di legge, ricorda che il nuovo testo rappresenta l'esito di una sintesi tra maggioranza e minoranza, che ha peraltro consentito l'individuazione di spazi finanziari per 1,3 miliardi di euro.

Dal momento che sono ancora in corso interlocuzioni con le associazioni di categoria, prospetta l'opportunità di un ulteriore approfondimento istruttorio di alcuni giorni, prima di addivenire alla formulazione del parere.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene leggermente sgrammaticato l'utilizzo della Commissione bilancio per far valere posizioni di merito, sia pure legittime.

Sarebbe invece necessario evitare che ricada sulla 5ª Commissione la responsabilità per la mancata

espressione del parere, a fronte di un nuovo testo unificato sul quale sono stati formalizzati i rilievi da parte del Governo sui relativi profili finanziari.

Eventuali interlocuzioni con enti locali o associazioni di categoria devono essere condotte soltanto presso la Commissione di merito e non dovrebbero inficiare o rallentare l'operato di questa Commissione.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere le argomentazioni di metodo del senatore Manca, puntualizza le proprie precedenti osservazioni, ricordando che il nuovo testo unificato rappresenta la sintesi di diverse proposte di legge di iniziative parlamentare. Peraltro, sarebbe opportuno che i relatori presso la Commissione di merito recepiscano con appositi emendamenti i rilievi sui profili finanziari proposti dal Governo.

Il PRESIDENTE prospetta di attendere l'inizio della prossima settimana per l'espressione del parere, in modo da favorire la maturazione del lavoro di sintesi nella Commissione di merito.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 21 giugno, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.13 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Chiede, altresì, conferma del carattere ordinamentale delle proposte 4.5, 4.5 (testo 2) e 4.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1 (testo 2), 5.4 e 5.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutivo di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il MIPAFF, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni sulla proposta 9.100 (testo 2), che recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.1. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 13.6 e 13.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.8 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare la portata finanziaria della proposta

16.4, al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica derivanti dall'assicurazione contro eventuali infortuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulla proposta emendativa 1.13, nonché sugli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Dopo aver espresso un avviso contrario sull'emendamento 4.5 per profili di contrasto con la normativa europea, chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.5 (testo 2), mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, condiziona la valutazione non ostativa delle proposte 5.4 e 5.5 all'inserimento di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria, mentre chiede l'accantonamento della proposta 5.1 (testo 2).

Dopo aver espresso un avviso contrario sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14, chiede l'accantonamento delle proposte 7.100 e 7.100 (testo 2).

Esprime poi una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100 (testo 2), mentre evidenzia profili di onerosità derivanti dalle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 che ampliano le competenze del Ministero delle politiche agricole.

Esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8. In particolare, si sofferma sull'emendamento 13.1, osservando come esso estenda l'ambito applicativo di regole fiscali più favorevoli previste a beneficio di attività agricole.

Da ultimo, esprime una valutazione contraria per maggiori oneri sull'emendamento 16.0.1, mentre si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 16.4.

Alla luce del dibattito svoltosi la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12, 6.14, 10.2, 10.3, 10.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 16.0.1.

Sulle proposte 5.4 e 5.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti 9.100 (testo 2) e 16.4, il parere è non ostativo.

L'esame resta sospeso sulle proposte 4.5 (testo 2), 5.1 (testo 2), 7.100 e 7.100 (testo 2)."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 30 giugno 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 128 (pom.) del 04/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020

128ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 18,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01738, presentata dai senatori Centinaio, Bergesio, Vallardi e Sbrana, facendo presente che la tutela dei prodotti agroalimentari nazionali è una delle priorità che il Governo persegue non soltanto a vantaggio dei comparti produttivi, ma anche dei consumatori che, attraverso un'etichettatura corretta e trasparente, sono in grado di operare scelte di acquisto consapevoli.

In tale direzione, il contrasto alle frodi e al fenomeno dell'*italian sounding* è senza dubbio una delle azioni più efficaci e a tal fine è continuo lo sforzo di potenziamento del sistema dei controlli anche nel settore del miele, dove vige l'obbligo dell'indicazione in etichetta del Paese di origine.

L'autorevolezza delle ispezioni ministeriali è riconosciuta a livello mondiale, tant'è che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), organo tecnico di controllo del Ministero, istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare, si è confermato il punto di riferimento dei controlli sul *food* a livello non solo italiano ma internazionale.

Riguardo all'incremento delle importazioni dalla Cina e dai Paesi terzi in genere, di mieli di scarsa qualità mercantile o di analoghi derivati, spesso illecitamente spacciati per miele, rileva che l'Ispettorato effettua sul territorio nazionale i controlli sui mieli di diversa origine botanica (uniflorali e millefiori) e di diversa origine geografica (Stati membri dell'UE e Paesi terzi), sia alla produzione che alla commercializzazione. Per quelli biologici sono previste anche analisi specifiche tese ad evidenziare la presenza di residui di prodotti fitosanitari non ammessi in tale metodo di produzione. La collaborazione intrapresa con l'Agenzia delle dogane e con le Capitanerie di porto ha consentito di incrementare l'attività di monitoraggio dei flussi d'importazione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazioni di mieli falsamente dichiarati "italiani" sul territorio nazionale.

L'Ispettorato, fin da 2015, partecipa attivamente al Piano coordinato di controllo avviato dai servizi della Commissione europea con la Raccomandazione n. 1558 del 12 marzo 2015, da attuare contemporaneamente nei territori degli Stati membri, per svelare pratiche fraudolente nella commercializzazione dei prodotti ittici e del miele; in tale contesto, e anche nell'ambito del Nucleo di valutazione del Piano nazionale integrato (PNI), il miele è stato individuato come uno dei settori strategici "obiettivo" che saranno inseriti nel Piano di controllo Nazionale Pluriennale 2020/2024. Dal confronto dei dati forniti da ICQRF dal 2016 ad oggi, i controlli eseguiti sul prodotto in esame hanno registrato un *trend* sempre crescente. Solo nel corso dei primi sette mesi di quest'anno, risultano effettuati 786 controlli ed analizzati oltre 140 campioni, di cui l'8,6 per cento è risultato irregolare. Al fine di potenziare l'attività analitica l'Ispettorato ha recentemente acquisito una strumentazione tecnico-scientifica all'avanguardia (spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap) che consente efficaci strategie di *screening* volte a rivelare la presenza di sostanze contaminanti alimentari e dei relativi metaboliti, nonché di eventuali adulteranti. Sempre a tal proposito ricorda che nei programmi apicoli attuati ai sensi del Regolamento 1308/2013, sono previste azioni di ricerca volte a migliorare le analisi chimico-fisiche atte a smascherare le frodi e le adulterazioni.

Per ovviare alle conseguenze degli andamenti climatici particolarmente avversi degli ultimi anni, la legge di bilancio 2019 ha stanziato, per il 2019 e il 2020, un milione di euro per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e il decreto di attuazione della disposizione predetta, che intende privilegiare progetti straordinari a dimensione nazionale che si integrano con le altre misure attivate in ambito comunitario, è già stato emanato.

Rassicura gli interroganti che l'intento è proprio quello di mettere in campo strategie ed azioni di carattere straordinario per sostenere e potenziare l'allevamento delle api e la produzione nazionale di miele unitamente a strategie finalizzate a valorizzare i mieli italiani di qualità e la loro caratterizzazione identitaria.

Per garantire un efficace e immediato intervento di sostegno al settore, la misura prevista dall'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto lo stanziamento di 426 milioni di euro per l'anno 2020 a copertura dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, appartenenti alle filiere agricole e della pesca, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020. Tra le filiere oggetto del beneficio contributivo è stata inclusa anche quella apistica.

A ciò si deve anche aggiungere la promozione di interventi per adeguare gli aspetti gestionali e dell'allevamento alle mutate condizioni climatiche, estendendo i benefici dei sostegni assicurativi previsti per altri settori del comparto agricolo e favorendo tutte quelle attività che facilitino l'applicazione di questi strumenti anche al comparto apistico.

Il Sottosegretario rileva infine che il Ministero si è attivato presso la Commissione europea per modificare la Direttiva 2001/110/EC al fine di rendere obbligatoria, in tutta la UE, l'indicazione della lista dei Paesi di provenienza sull'etichetta delle miscele di mieli (così come già prevede la norma di applicazione italiana, per i mieli confezionati nel nostro Paese) e, in aggiunta, l'indicazione delle percentuali dei relativi componenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara non soddisfatto della risposta. Dopo aver ricordato l'importanza dell'apicoltura italiana, in cui sono attivi circa 63.000 operatori, fa presente che si tratta di un settore che, già in difficoltà, ha visto ulteriormente peggiorare le proprie condizioni durante l'emergenza epidemiologica. Sottolinea che le risorse previste sono assai limitate e sicuramente insufficienti e che il Governo non risulta aver approntato alcuna azione per arginare la crescente importazione di prodotto di bassa qualità proveniente da Paesi extra UE. Ritiene in conclusione che siano necessari maggiori controlli che impediscano la commercializzazione del miele risultato irregolare, la realizzazione di una forte campagna promozionale in favore del miele prodotto in Italia e, più in generale, un serio intervento di ristoro in favore degli apicoltori italiani che in questo periodo attraversano una fase di grandissima difficoltà.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1883\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione illustrativa. Fa presente altresì che il termine per la presentazione di emendamenti alle Commissioni 1a e 8a riunite è stato rinviato a giovedì 6 agosto.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) invita i colleghi senatori a far pervenire entro oggi proposte e suggerimenti utili per la predisposizione di una proposta di parere, che verrà da lui presumibilmente presentata nella seduta della Commissione già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1728\)](#) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alla 3a Commissione, che reca la ratifica della Convenzione del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca, nota tecnicamente come Convenzione 188.

Ricorda che la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, composta da 54 articoli e da 3 allegati, in vigore dal novembre 2017, ha lo scopo di completare e riunire in un unico strumento le norme internazionali e i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro relativi alle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori. In particolare, la Convenzione è finalizzata a garantire condizioni di lavoro dignitose a tutti i lavoratori della pesca, stabilendo requisiti minimi di lavoro a bordo, nonché regole relative al vitto e all'alloggio dei pescatori, nonché a garantire rigorose misure di salute e di sicurezza, ad assicurare l'assistenza sanitaria e a prevedere meccanismi di protezione sociale e azioni di contrasto al lavoro minorile e forzato, allo sfruttamento dei migranti, alla tratta ed alla pesca illegale. Le disposizioni della Convenzione, dal punto di vista giuridico, poggiano sulla Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, sulla Dichiarazione OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998 e sul quadro dei diritti e delle garanzie risultante da numerose convenzioni internazionali sul lavoro.

La parte prima della Convenzione (articoli 1-5) concerne l'ambito definitorio e il campo di applicazione e stabilisce che le misure in essa contenute si applichino a tutti i pescatori e a tutti i pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale. Dopo la parte seconda (articoli 6-8), relativa ai principi generali, la parte terza (articoli 9-12), nello stabilire le condizioni minime per il lavoro a bordo dei pescherecci, fissa a 16 anni l'età minima di lavoro e dispone il divieto di assumere pescatori di età inferiore ai 18 anni per lavori notturni, salvo eccezioni esplicitamente contemplate. La parte quarta (articoli 13-24), che ha per oggetto le condizioni di servizio, stabilisce che le normative nazionali dispongono in ordine alla qualità e al numero sufficiente di effettivi a bordo dei pescherecci al fine di assicurare la sicurezza della navigazione e del funzionamento della nave. Ulteriori disposizioni riguardano i periodi di riposo regolari e di durata sufficiente concessi ai pescatori al fine di preservarne la sicurezza e la salute, il rimpatrio dei pescatori in scadenza di contratto e le misure di reclutamento del personale di bordo. La parte quinta (articoli 25-28) concerne le condizioni di alloggio e di alimentazione dei pescatori, mentre la parte sesta (articoli 29-39) è relativa alle cure mediche, alla protezione della salute e alla sicurezza sociale dei lavoratori della categoria. La parte settima (articoli 40-44) concerne le condizioni previste per il rispetto e l'applicazione della Convenzione stessa, stabilendo che ogni Stato membro eserciti il controllo sulle navi di sua competenza tramite ispezioni, stesura di rapporti, esame di denunce, imposizione di misure correttive adeguate. Le ultime due parti della Convenzione, l'ottava (articolo 45) e la nona (articoli 46-54), stabiliscono, rispettivamente, le procedure di emendabilità dei tre allegati e le disposizioni finali della Convenzione.

Fa presente, in conclusione, che il relativo disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 14, è integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 188 (schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,30.

